IED

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Aggiornato al 28.07.2026
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2026

IED – ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN – Società Benefit per Azioni (S.B.P.A)
Sede Legale in Via Bezzecca 5, 20135 Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale 06525850969

SOMMARIO

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO 3
MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE REVISIONE 3

PREMESSA E NOTE INTRODUTTIVE AL DOCUMENTO 5
DATI AZIENDALI DI BASE 6
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ 7
APPROCCIO ISO, CSR E ESG 8

PARTE GENERALE 10
SEZIONE PRIMA: IL DECRETO 10
SEZIONE SECONDA: IL MODELLO 14
SEZIONE TERZA: L'ORGANISMO DI VIGILANZA, LE SEGNALAZIONI E IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING 15
SEZIONE QUARTA: SISTEMA SANZIONATORIO 21
SEZIONE QUINTA: DIFFUSIONE DEL MODELLO 24
SEZIONE SESTA: ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 25
ALLEGATO 1 PARTE GENERALE: TABELLA DI CORRELAZIONE REATI E PARTE SPECIALE DEL MODELLO 26

PARTE SPECIALE 27
PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO 27

SEZIONI SPECIALI 30
SEZIONE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 -25) 30
Elenco reati 31
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 32
Principi generali di comportamento 33
Procedure di controllo 35
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 37
Sanzioni 37
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 37

SEZIONE B: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS) 37
Elenco Reati 37
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 38
Principi generali di comportamento 38
Procedure di controllo 39
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 40
Sanzioni 40
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 40

SEZIONE C: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER) 40
Elenco reati 40
Identificazione dei reati applicabili all'Istituto 41
Principi generali di comportamento 41
Procedure di controllo 42
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 42
Sanzioni 42
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 42

SEZIONE D: REATI SOCIETARI (ART. 25 TER) 42
Elenco Reati 43
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 43
Principi generali di comportamento 44
Procedure di controllo 46
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 47
Sanzioni 47
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 48

SEZIONE E: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES) 48
Elenco Reati 48
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 48
Principi generali di comportamento 48
Procedure di controllo 49
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 49
Sanzioni 49
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 49

SEZIONE F: OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES) 49
Elenco Reati 50
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 51
Principi generali di comportamento 51
Procedure di controllo 52
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 55
Sanzioni 55
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 55

SEZIONE G: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES) 55
Elenco Reati 55
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 55
Principi generali di comportamento 56
Procedure di controllo 57
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 57
Sanzioni 57
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 57

SEZIONE H: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NONIES) 57
Elenco Reati 58
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 58
Principi generali di comportamento 58
Procedure di controllo 59
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 60
Sanzioni 60
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 60

SEZIONE I: REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES) 61
Elenco reati 61
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 61
Principi generali di comportamento 61
Procedure di controllo 62
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 62
Sanzioni 62
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 62

SEZIONE L: REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES) E REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (25-SEPTIESDECIES) 62
Elenco Reati 62
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 63
Principi generali di comportamento 64
Procedure di controllo 64
Protezione dei beni culturali e paesaggistici 65
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 65
Sanzioni 66
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 66

SEZIONE M: REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES) 66
Elenco Reati 66
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 67
Principi generali di comportamento 67
Procedure di controllo 67
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 67
Sanzioni 67
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 67

SEZIONE N: REATI TRIBUTARI E DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE 68
Elenco Reati 68
Reati Tributari 68
Reati di Pagamento diversi dai contanti 68
Reati sistemi di pagamento 69
Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 69
Funzioni coinvolte 69
Principi generali di comportamento 69
Procedure di controllo 70
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 70
Sanzioni 70
Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing 70

APPENDICE ALLA PARTE SPECIALE: ELENCO REATI 71

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO	
Anno di Revisione	2026
Data di approvazione	30.07.2026
Responsabile preparazione documento	Responsabile Compliance
Approvazione	Consiglio di amministrazione
Referenti e contatti per informazioni sul documento	Vito Carbonara – Head of Compliance
Sostituisce	Versione del 31 dicembre 2023
Modifiche rispetto alla revisione precedente	Le modifiche **rilevanti** nelle revisioni del Modello sono evidenziate con sfondo grigio. Vedere paragrafo dedicato
Livello di riservatezza	Il presente documento è di proprietà esclusiva di IED S.B.p.A. e non può essere riprodotto in nessuna forma, neppure in modo parziale o citando la fonte, fatti salvi gli obblighi di legge. Il documento è disponibile al pubblico su richiesta
Diritto d'autore o licenza CC	IED – S.B.P.A.
Disponibilità	Il presente documento è disponibile sul server informatico pubblico aziendale
Note terminologiche iniziali	Per comodità di lettura è utilizzato il termine "Società" o "IED" per IED Istituto Europeo del Design – S.B.P.A.", il termine "Modello o Modello 231" per "Modello di organizzazione, gestione e controllo", il termine "Decreto" per "Decreto Legislativo 231 del 2001"
Referente per informazioni sul documento	Referente Compliance
File documento	MOG 231_IED_2026_Rev19bozza03

Documenti collegati

1. Codice etico
2. Regolamento dell'Organismo di vigilanza
3. Whistleblowing Policy

MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE REVISIONE

- Aggiornamento dei dati societari di base, con particolare riferimento al referente del documento, ai diritti di riservatezza e alla disponibilità del documento.
- Introduzione dei riferimenti alla UNI ISO 11961 e agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 c.c.
- Inserimento dei riferimenti alle Linee Guida Enterprise Risk Management (ERM) e al sistema di analisi e gestione dei rischi adottato dalla Società in conformità ai principi della UNI ISO 31000.
- Introduzione dei riferimenti relativi alle Società Benefit.
- Inserimento dei riferimenti alle certificazioni conseguite dalla Società, in particolare UNI EN ISO 14001 e UNI/PdR 125, quali elementi qualificanti del sistema di gestione aziendale.
- Aggiornamento delle informazioni relative alle società controllate, fondazioni collegate e sedi estere del Gruppo.
- Inserimento del paragrafo dedicato a termini, definizioni e abbreviazioni.
- Apporto di modifiche editoriali finalizzate a migliorare la chiarezza, la coerenza e l'uniformità del documento.
- Aggiornamento del Modello con l'inserimento e la revisione delle famiglie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.
- Aggiornamento e armonizzazione del Modello con la Policy Whistleblowing, in conformità al D.lgs. 24/2023, e con il Codice Etico aziendale.
- Revisione del paragrafo dedicato alle Segnalazioni.
- Inserimento, in ciascuna Parte Speciale, dei paragrafi relativi a flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare e sanzionatorio, nonché gestione delle segnalazioni.
- Modifica appendice alla Parte Speciale.

PREMESSA E NOTE INTRODUTTIVE AL DOCUMENTO

Il presente documento è stato predisposto, nel rispetto del principio di accountability, come evidenza di conformità e *compliance* al Decreto legislativo 231 del 2001, al fine di presentare il Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, nella sua interezza ed in modo unitario.

Il presente documento è quindi uno strumento di gestione e di comunicazione con tutti i soggetti interessati alle attività della nostra organizzazione *(stakeholder)*, in particolare i dipendenti, i clienti, la proprietà, il management, i fornitori, le rappresentanze sindacali, i collaboratori e gli organi di controllo *(destinatari del Modello),* utile per conoscere i principi di comportamento, le procedure e le prassi operative applicabili.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di IED e non può essere riprodotto in nessuna forma, neppure in modo parziale o citando la fonte, fatti salvi gli obblighi di legge o espressa autorizzazione. Il presente documento è comunque disponibile alle parti interessate su richiesta.

Il Modello di organizzazione e gestione descritto nel presente documento è stato predisposto attraverso un progetto di *compliance* aziendale che ha coinvolto tutta l'organizzazione. Il vertice aziendale ed i manager sono stati coinvolti attraverso un percorso di informazione e sensibilizzazione iniziale che ha portato alla formale approvazione del presente documento. Le varie funzioni aziendali sono state coinvolte attraverso un processo di analisi dei rischi svolto in collaborazione con consulenti e professionisti qualificati. La direzione aziendale da tale analisi ha individuato le aree a rischio significativo e impostato un Modello e dei protocolli operativi per la gestione dei possibili rischi reato.

Il Modello è stato inoltre redatto secondo la norma UNI ISO 11961 che definisce le linee guida per mettere in relazione il sistema di gestione per la compliance ISO 37301 e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo conformi al Decreto legislativo 231 del 2001 al fine di agevolare gli Enti nello sviluppo di modelli efficaci sulla base dei principi e requisiti espressi dalle norme tecniche nazionali ed internazionali UNI ed ISO. Inoltre, la norma può guidare gli Organismi di Vigilanza nel riferirsi ad uno strumento sistemico nello svolgimento del proprio compito di vigilanza e controllo sul Modello dell'Ente.
Il presente Modello 231 costituisce inoltre evidenza dell'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile e dalle disposizioni in materia di prevenzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, il Modello disciplina gli aspetti organizzativi mediante organigrammi, mansionari, regolamenti, sistemi di deleghe e poteri, nonché i relativi presidi di controllo e vigilanza; per gli aspetti amministrativi e contabili, valgono invece le procedure e i controlli a supporto della corretta gestione aziendale.
Infine, si sottolinea come il Modello contribuisca al soddisfacimento dei requisiti previsti dai principali framework e protocolli internazionali in materia di Environmental, Social and Governance (ESG). In particolare, con riferimento alla dimensione Governance, esso documenta l'assetto organizzativo, il sistema dei controlli interni, i meccanismi di attribuzione delle responsabilità e i processi di gestione dei rischi dell'Ente. Il Modello rappresenta altresì un presidio a supporto della gestione e della rendicontazione dei rischi di natura sociale e ambientale, anche in relazione ai reati-presupposto previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 nelle rispettive materie.

Il Modello di organizzazione e gestione è suddiviso **in due parti** (generale e speciale), per dettagli vedere il sommario.

La parte generale contiene:
- il quadro normativo di riferimento;
- la presentazione della Società (storia, processi e funzioni);
- la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- il processo di analisi dei rischi;
- la funzione del sistema disciplinare;
- la formazione necessaria per applicare il Modello;
- i criteri di aggiornamento del Modello.

La parte speciale contiene: le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività ed alla analisi dei rischi.

TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Attività sensibili: attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi reati presupposto ai sensi del Decreto.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Codice di comportamento aziendale: Codice etico, di condotta o comportamento della Società.

Società: IED S.B.p.A.

Consulenti: soggetti che agiscono per conto della Società sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

Decreto: Decreto legislativo 231 del 2001.

C.D.A.: Consiglio d'amministrazione.

Delega: atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Destinatari: tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari e i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori (ivi inclusi i dipendenti distaccati presso altre Società) di IED S.B.p.A., i consulenti e i partner, la proprietà, i fornitori, le rappresentanze sindacali e gli organi di controllo.

Dipendenti: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con IED S.B.p.A., ivi compresi i dirigenti.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con l'ente rapporti di collaborazione a vario titolo (per esempio avvocati, commercialisti, ecc.).

Terzi: soggetti non appartenenti a IED S.B.p.A., ai quali la medesima si rapporta nello svolgimento della propria attività.

Linee guida di Confindustria: Linee guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiornate a giugno 2021.

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da IED S.B.p.A.

OdV: Organismo di Vigilanza di IED S.B.p.A.

Organo amministrativo: Consiglio d'amministrazione di IED S.B.p.A.

Procura: atto giuridico con il quale la Società attribuisce a un soggetto specifici poteri di rappresentanza per singoli atti o categorie di atti relativi alle attività di propria competenza; tale atto legittima il destinatario ad agire nei confronti di soggetti terzi, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione.

Responsabile di processo: soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell'attività sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.

Reati (o reati presupposto): fattispecie di reato considerate dal Decreto 231 del 2001.

DATI AZIENDALI DI BASE	
Ragione sociale dell'azienda	IED – Società Benefit per Azioni (S.B.P.A)
Attività	Formazione, ricerca, innovazione e produzione nei settori del Design, della moda, delle arti visive, della comunicazione, del restauro e dell'arte in generale
Certificazioni e accreditamenti (principali)	ISO 9001, ISO14001, Pdr125 Accreditamento regione Lombardia e Regione Piemonte per la formazione
Ulteriori dati	La società è dotata di Codice etico ed è Società Benefit.
Comunicazione con gli stakeholder e destinatari del Modello 231	www.ied.it
Controllo	Collegio sindacale Organismo di vigilanza
Governance	CDA

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

IED è un **Gruppo internazionale** che conta 11 sedi in 3 paesi, Italia, Spagna e Brasile.

IED è il più grande **Network di Alta Formazione** in ambito creativo ad aver mantenuto dal 1966 uno sguardo globale e una matrice culturale profondamente italiana.

L'esperienza formativa che offre IED è cambiata nel tempo ma continua a basarsi su un modello semplice ed efficace: che unisce la teoria alla pratica.

IED è una scuola **inclusiva e transdisciplinare** che utilizza il design come linguaggio universale per il cambiamento.

L'istituto ha attive **partnership** con varie università e accademie ed è membro delle principali reti accademiche internazionali quali, ad esempio, Cumulus, Elia, WDO.

APPROCCIO ISO, CSR E ESG

La Società ha sviluppato un sistema di governance fondato sui principi di legalità, integrità, trasparenza, responsabilità e miglioramento continuo, integrando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con i principali sistemi di gestione aziendale e con gli strumenti di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa.

La **qualità dei servizi** offerti dalla società è attestata dalla certificazione ISO 9001, relativa ai sistemi di gestione per la qualità, che garantisce il presidio dei processi organizzativi e il miglioramento continuo dei medesimi.

La Direzione ha adottato un modello di governance improntato alla **responsabilità sociale d'impresa** (o CSR, dall'inglese *Corporate Social Responsibility),* ovvero un approccio alla gestione aziendale che include una dimensione sociale ed etica nella strategia di impresa. Tale approccio si evidenzia nel coinvolgimento attivo degli stakeholder, con l'obiettivo di soddisfare le loro esigenze e con il desiderio di essere responsabili e trasparenti. In tale contesto, il Modello 231 costituisce uno dei principali strumenti di governance aziendale e contribuisce al presidio della dimensione Governance dei criteri Environmental, Social and Governance (ESG), favorendo la gestione dei rischi, la definizione delle responsabilità, l'efficacia del sistema dei controlli interni e la rendicontazione degli aspetti di sostenibilità rilevanti. Lo standard internazionale UNI ISO 26000 rappresenta il riferimento metodologico adottato dalla Società per lo sviluppo delle proprie politiche di responsabilità sociale.

Integrazione del Modello 231 con i sistemi di gestione

Il Modello 231 prevede anche una integrazione con i sistemi di gestione adottati dalla Società in conformità agli standard ISO o equivalenti mediante procedure aziendali comuni, flussi informativi coordinati e presidi condivisi. Tale integrazione consente una gestione unitaria dei rischi di compliance, evitando duplicazioni dei controlli e favorendo l'efficacia complessiva del sistema di governance.
In particolare, risultano integrati nel sistema di controllo interno i seguenti presidi:

- Certificazione ISO 9001 a presidio della qualità dei servizi, della conformità organizzativa e dei processi connessi all'erogazione delle attività formative e ai rapporti con gli enti competenti in materia di qualifica della formazione e dell'istruzione.

- Certificazione ISO 14001 finalizzata al presidio della conformità ambientale e del relativo processo di controllo e comunicazione.

- Percorso ISO 45001 finalizzato a garantire la conformità in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, incluse le attività formative degli studenti.
    - Gender Equality Plan e Comitato Gender Equality (UNI PDR 125) quali strumenti di promozione delle pari opportunità, monitoraggio delle condizioni di lavoro e prevenzione di comportamento non corretti inclusi caporalato o l'impiego di persone prive di permesso di soggiorno; si intendono qui incluse anche le Politiche di welfare.
    - Piano formativo (triennale) finalizzato alla diffusione della cultura della compliance e della legalità. Nello specifico a partire *dal 2024 è stato attivato un nuovo percorso formativo sul Modello 231 per tutto il personale erogato tramite piattaforma e-learning, obbligatorio per i nuovi assunti in fase di onboarding. Inoltre, vengono programmati periodicamente incontri formativi in presenza soprattutto per la prima linea manageriale. Le attività formative sono registrate dal settore Risorse Umane e costituiscono parte dei flussi informativi trasmessi all'Organismo di Vigilanza.*

- Modello GDPR (con presenza del DPO) e cybersecurity che costituiscono efficaci presidi per i reati informatici accanto alla verbalizzazione online e alla firma digitale docenti necessari al fine di garantire controlli su identità digitale, autorizzazioni e validità legale delle attività.

- Campus Management System Esse3 quale presidio per la trasparenza, efficienza e allineamento alle regole del Ministero dell'Università e della Ricerca.

- Portale fornitori/docenti QUARTA, utilizzato per la qualificazione dei docenti e la raccolta coordinata di informazioni fiscali, didattiche e professionali.

Il Modello 231 quale strumento di governance

Il Modello 231, che IED ha scelto di adottare, è in definitiva un vero e proprio strumento di governance. Esso definisce infatti dei **principi** di comportamento (in particolare la legalità e l'integrità nel business) ed una serie di **presidi** e **controlli** sui processi a rischio di conformità. Il sistema è completato dalla presenza di un **Organismo di vigilanza** e dal sistema di gestione delle segnalazioni (**Whistleblowing**) che assicura la possibilità di effettuare segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela del segnalante.

Gestione dei rischi e adeguati assetti

La Società ha introdotto un modello di analisi dei rischi basato sui modelli ERM (enterprice risk management anche secondo le indicazioni della ISO 31000), con il supporto di consulenti esterni qualificati. Il sistema prevede una relazione annuale[1] finalizzata anche alla conformità degli adeguati assetti ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile.

Protezione dei dati personali

La società ha nominato anche un Data Protection Officer (di seguito DPO) ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, con funzioni di consulenza, monitoraggio e controllo in materia di protezione dei dati personali.
Il Modello 231 si coordina con il sistema di gestione della protezione dei dati attraverso la Privacy Policy, le procedure interne e la documentazione di riferimento, garantendo un approccio integrato alla gestione dei rischi di compliance.

Per ulteriori informazioni: **www.ied.it**

Assetto societario e Società Benefit, la relazione annuale sull'attuazione del beneficio comune

IED è controllata dalla Fondazione Francesco Morelli e controlla, direttamente o indirettamente, società operanti in Italia, Spagna e Brasile.
In Italia controlla ILEM S.r.l., che gestisce l'Accademia Aldo Galli di Como e ha adottato le principali procedure e il Codice Etico della controllante; i rapporti infragruppo sono gestiti tramite appositi contratti ed un sistema di deleghe ed incarichi interni.

IED ha adottato dal 2022 lo status di Società Benefit, integrando nella propria missione il perseguimento di finalità di beneficio comune, tra cui l'accessibilità alla formazione, la promozione del talento, il rafforzamento delle relazioni con imprese e comunità professionali, la diffusione della cultura del progetto, iniziative di sostenibilità, responsabilità collettiva e inclusione sociale. Questa qualifica rafforza il sistema di governance aziendale, contribuendo ai presidi di trasparenza, integrità e prevenzione dei comportamenti illeciti.

Lo IED, in qualità di **società benefit** ha l'obbligo legislativo di redigere una specifica **relazione sul beneficio comune perseguito**. Tale obbligo ha lo scopo di rafforzare la **trasparenza** con cui l'impresa opera per la realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto.

La relazione deve essere redatta annualmente ed essere allegata al bilancio della società; essa, in particolare, deve contenere:

- la descrizione degli **obiettivi specifici**, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- una **valutazione dell'impatto sociale** generato attraverso l'uso di standard esterni di valutazione che rispondano a precisi requisiti e che abbiano per oggetto le specifiche aree di valutazione indicate dalla stessa Legge.
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Tale documento è di responsabilità del Responsabile nominato secondo le indicazioni di legge e verificato dal Collegio sindacale[2] durante l'iter di approvazione del bilancio.

---

[1] *Tale report è parte integrante dei flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza per essere parte integrante della efficacia applicativa del Modello 231.*

[2] *Dati i presidi in essere non è definita procedura specifica, si applica quella di redazione del bilancio, al momento non sono presenti certificazioni specifiche in materia.*

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**" (di seguito anche il "D.Lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del **processo penale**.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, **nell'interesse** o a **vantaggio** dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "**soggetti apicali**"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "**soggetti sottoposti**").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della **colpevolezza dell'ente**, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'esecuzione di un adeguato **risk assessment**, l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Inoltre, l'ente dovrà aver affidato ad un organismo interno, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di **vigilare**, apportando anche i necessari adeguamenti, sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché sul suo aggiornamento.

La responsabilità amministrativa dell'ente è, in ogni caso, **esclusa** qualora i soggetti apicali e/o i loro sottoposti abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, ovvero abbiano eluso fraudolentemente il modello di organizzazione adottato.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di **tentativo** (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli **espressamente** e **tassativamente** richiamati dal Decreto.
Si elencano di seguito le "**famiglie di reato**" ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, rimandando per i dettagli **all'ALLEGATO 1 alla parte generale "Tabella di correlazione Reati Presupposto":**

	CATEGORIE DI REATO D.LGS. 231/2001 [3]
1	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
3	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
4	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
5	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)
6	Reati societari (art. 25-ter)
7	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
8	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25–quater. 1)
9	Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
10	Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)
11	Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 146/2006)
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
13	Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
14	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2)
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
16	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
17	Reati ambientali (art. 25-undecies)
18	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
19	Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies)
20	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
21	Reati Tributari e Pagamenti diversi dal contante (Art. 25-quinquiesdecies e Art. 25-octies.1.)
22	Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies e Reati di Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)
23	Delitti contro gli animali (25-undecies delitti contro gli animali)

[3] ***Nota:*** *In ragione delle attività dell'Istituto* ***non si ravvisano profili di rischio*** *rrispetto alla commissione dei reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; Delitti contro l'industria e il commercio; Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; i reati di razzismo e xenofobia; i reati di frode sportiva; gli altri reati non espressamente menzionati sopra e ricompresi negli Artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 ter, 25 quinquies, 25-octies.2, 25 nonies, 25 undecies, 25 duodecies e 25 undevicies.*

1.3 LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti **sanzioni amministrative**:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale.

Le **sanzioni interdittive** possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice determina il tipo e la durata delle sanzioni interdittive, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare congiuntamente più di una sanzione. Anche le sanzioni interdittive possono essere ridotte nei casi di delitto tentato, e addirittura non applicate nelle ipotesi di riduzione della pena pecuniaria più sopra indicate.
Quando sussistono gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente e vi sia il fondato pericolo che vengano commessi illeciti simili, il giudice può applicare una sanzione interdittiva, prima della pronuncia della sentenza di condanna, quale misura cautelare (artt. da 45 a 52, D. Lgs 231/2001).

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente **non risponda** a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi **sottrarre all'imputazione** di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento **all'efficacia** del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'**effettiva applicazione** del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai **reati commessi all'estero** nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è **perseguibile** quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del Codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

1.6 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del d.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.
Le **Linee Guida di Confindustria** sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia nel marzo 2014 **e da ultimo nel giugno 2021**.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti **fasi progettuali**:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per **garantire l'efficacia del modello** di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le **Linee Guida di Confindustria** precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

SEZIONE SECONDA: IL MODELLO

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IED

2.1 LA GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI IED

L'Istituto adotta un **sistema di gestione tradizionale** in cui gli organi sociali sono rappresentati dal Consiglio di Amministrazione, a 3 membri di cui un Presidente, un Amministratore Delegato e un consigliere con poteri esecutivi, e dal Collegio Sindacale, mentre la revisione contabile è affidata ad una società di revisione esterna.

2.2 FINALITÀ DEL MODELLO

L'Istituto è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di **correttezza e trasparenza** nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri **stakeholder** e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì consapevole, dell'importanza di dotarsi di un di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito il "**Modello**"), idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte dell'Istituto.
Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati l'Istituto ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.
L'Istituto ha pertanto approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini del D.lgs. 231/2001, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido **strumento di sensibilizzazione** dei destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Attraverso l'adozione del Modello, l'Istituto intende perseguire le seguenti **finalità**:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico dell'Istituto;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte dell'Istituto di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;

- porre una efficiente ed equilibrata organizzazione, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire all'Istituto, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.3 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono **vincolanti** per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono, all'interno dell'Istituto, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti), per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali dell'Istituto (di seguito i "**Destinatari**").

2.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli **elementi fondamentali** sviluppati dall'Istituto nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:
- la **mappatura delle attività cosiddette "sensibili"**, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- la previsione di **specifici presidi di controllo** (come esplicitati nella successiva Parte Speciale e relative Sezioni di dettaglio, del presente Modello) a supporto dei processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza**, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l'adozione di un **sistema sanzionatorio** (come esplicitato nella Sezione Quarta della Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un'attività di **informazione e formazione** sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione Quinta della presente Parte Generale).

2.5. CODICE ETICO E MODELLO

L'Istituto, determinato a improntare lo svolgimento delle sue attività al rispetto della legalità e dei principi, si è dotato di un Codice Etico (di seguito, alternativamente il "**Codice**" o il "**Codice Etico**"), che sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che l'Istituto riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali e dipendenti.
Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai **principi del Codice Etico**, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.lgs. 231/2001.
Il Codice Etico dell'Istituto afferma comunque principi idonei anche a **prevenire i comportamenti illeciti** di cui al D.lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

SEZIONE TERZA: L'ORGANISMO DI VIGILANZA, LE SEGNALAZIONI E IL SISTEMA di WHISTLEBLOWING

3.1 ORGANISMO DI VIGILANZA

SOGGETTO INTERNO ALL'ENTE

L'art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un **Organismo di Vigilanza interno all'ente** che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'Istituto, **riferendo periodicamente** al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni aziendali.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ha istituito l'Organismo di Vigilanza a struttura collegiale di tre componenti, dotandolo di tutti i poteri necessari all'espletamento del proprio compito.

In particolare, la **composizione dell'Organismo di Vigilanza** è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- *Autonomia e indipendenza:* detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.
- *Professionalità:* requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi dell'Istituto.
- *Continuità d'azione:* con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale dell'Istituto.

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'OdV è **nominato** dal C.d.A. della Società ed è composto da **tre membri**, di cui almeno due esterni alla Società, assicurando in ogni caso la pluralità di professionalità (legale e aziendalistica) necessarie allo svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo; l'eventuale membro interno in ogni caso non può svolgere funzioni nei processi operativi della Società oggetto dei controlli da parte dell'OdV e ove gli siano demandate altre funzioni oltre a quelle di membro dell'OdV delle stesse deve rispondere solo agli Amministratori.

Il C.d.A. nomina il Presidente dell'OdV fra i membri esterni designati.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica da uno a tre anni e sono in ogni caso **rieleggibili**. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti dell'Istituto e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con l'Istituto rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni all'Istituto, non costituiscono ipotesi di **conflitto di interessi**.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto **decadono** automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può **revocare**, con delibera, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono **giusta causa di revoca** dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna dell'Istituto, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato all'Istituto da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente **reintegrato in carica**.

Al fine di garantire la **professionalità, l'autonomia, l'indipendenza, la continuità di azione** nello svolgimento dei propri compiti, risulta essenziale che i componenti dell'OdV fin dalla nomina:

- non siano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi, inabilitazione, effetti personali del fallimento); ovvero non sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- non versino in situazioni di conflitto di interesse;
- siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per gli amministratori;
- siano in possesso di comprovate specifiche esperienze professionali, ovvero aver svolto, per un congruo periodo di tempo, attività professionali in materia di controllo in contesti aziendali, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

I membri dell'OdV restano **in carica per tre esercizi consecutivi** e decadono alla scadenza del mandato del C.d.A. che li ha nominati fatta salva la facoltà riservata al nominando C.d.A. di confermare in tutto o in parte la composizione dell'OdV. Ad ogni scadenza il C.d.A. provvede al rinnovo delle cariche e i membri dell'OdV possono essere rieletti anche per successivi mandati.

I membri dell'OdV rimangono comunque in carica, in **regime di proroga**, sino alla loro sostituzione; sono revocabili con delibera del C.d.A. della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale, soltanto in caso di perdita dei requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza.

Costituiscono cause d'ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o revoca dei membri dell'OdV:

- aver gravemente inadempiuto ai propri doveri prescritti dalla legge ed ai compiti assegnati, come richiamato dal Modello;
- aver riportato una sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. "patteggiamento"), passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ovvero altro delitto non colposo per il quale ha riportato condanna alla pena della reclusione superiore ai 4 anni;
- aver svolto le funzioni di membro di Organismo di Vigilanza in una Società che ha riportato sentenza di condanna ai sensi del D.Lgs. 231/01, dalla quale risulti accertata "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, di cui faceva parte il componente;
- aver attribuito allo stesso funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, d'indipendenza e continuità di azione propri dell'OdV;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento o in caso di cessazione di detto rapporto indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso;
- trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'omessa comunicazione al C.d.A. di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con componenti del C.d.A. della Società o con soci della stessa, ovvero con soci e/o amministratori delle società controllate, controllanti, partecipate o partecipanti;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con componenti del C.d.A. o con l'Amministratore Delegato della società di revisione o con i revisori dalla stessa incaricati;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- non aver partecipato, senza giustificato motivo, a tre o più riunioni consecutive dell'Organismo.

Nel caso di **temporaneo impedimento** di un membro dell'OdV, di durata superiore ad almeno 2 mesi, il C.d.A. provvede alla nomina di un supplente che, a sua volta, cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

In caso di **rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza** del Presidente dell'OdV, subentra a questo, temporaneamente, il componente più anziano d'età il quale rimane in carica fino alla data in cui il C.d.A. delibera la nomina del nuovo Presidente.

La rinuncia da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al C.d.A. e al Presidente del Collegio Sindacale per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, con raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

In caso di revoca, dimissioni, decadenza o quant'altro, il C.d.A. provvede tempestivamente alla sostituzione del membro mancante durante la prima riunione del Consiglio stesso e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente; il membro nominato in sostituzione rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito **Regolamento di Funzionamento**, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:
- vigilare sulla diffusione all'interno dell'Istituto della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:
- coordinarsi e collaborare con le Direzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento dei canali di segnalazione dedicati con particolare riferimento a quelli specifici per l'Organismo di vigilanza;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dall'Istituto;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente dell'Istituto per le attività di monitoraggio, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre alla Direzione Risorse Umane l'eventuale adozione delle sanzioni di cui alla Sezione Quarta;
- segnalare immediatamente al Presidente eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ovvero di figure apicali dello stesso, in quest'ultimo caso il soggetto deputato all'esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio laddove non direttamente coinvolto nella segnalazione;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o di uno o più Amministratori, laddove fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei **poteri di seguito indicati**:
- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte dell'Istituto;

- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Direzione competente o al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dall'Istituto per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può **delegare** uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto assegna all'Organismo di Vigilanza un **budget di spesa annuale** tenendo presenti le indicazioni di importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena **autonomia e indipendenza** nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Segnatamente, **l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali** lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto o riunioni (anche in teleconferenza o video conferenza) svolti con le seguenti **modalità**:

- **semestralmente**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello. L'Organismo informa altresì del contenuto di detto rapporto scritto il Collegio Sindacale;
- **annualmente** nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dal Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

In caso di **situazioni straordinarie** quali, ad esempio, accertati casi di violazione del Modello, modifiche legislative intervenute in materia di responsabilità amministrativa degli enti, modifiche significative organizzative o segnalazioni che rivestono carattere di urgenza, l'Organismo di Vigilanza informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere **convocato** in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, l'Organismo stesso ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti soggetti per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza si relaziona, altresì, su base periodica e con cadenza almeno annuale, con il Consiglio Sindacale prima dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, mantenendo traccia in appositi verbali.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni dell'Istituto, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito **devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni**:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello e/o del Codice Etico nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo.

A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere **obbligatoriamente trasmesse** all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento dell'Istituto o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni e, comunque la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture dell'Istituto;
- relazione annuale sulla valutazione di impatto sociale prevista per le società benefit;
- presunte violazioni del Codice Etico.

L'Organismo di vigilanza, con il supporto delle funzioni aziendali, definisce un programma di dettaglio di gestione dei flussi informativi, con specifiche scadenze e modalità di invio dei documenti, tale documento è parte integrante delle procedure operative del Modello 231. Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito **archivio** istituito presso la sede dell'Istituto.

3.2 SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per segnalare possibili violazioni anche in "materia 231" è stata predisposta una casella di posta elettronica dedicata **ODV231IED@legalmail.it** gestita unicamente dall'Organismo di vigilanza.
È sempre possibile, inoltre, inviare una comunicazione all'indirizzo di posta **IED – ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, via Bezzecca 5, 20135 Milano – MI per l'Organismo di vigilanza**.
Tali modalità devono essere comunicate a tutto il personale IED ed a tutti i destinatari del modello secondo le procedure della Società, con particolare attenzione a rendere noto che l'accesso a tali informazioni è riservato ai soli componenti dell'Organismo e che tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza **valuterà le segnalazioni** pervenutegli, indipendentemente dal canale di ricezione e nel rispetto della Policy Whistleblowing, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la **fondatezza della segnalazione**, l'Organismo:
- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Direzione Risorse Umane per l'avvio delle conseguenti azioni;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte degli Amministratori dell'Istituto, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte di figure apicali dell'Istituto, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

3.3 WHISTLEBLOWING

Il Decreto legislativo 24 del 2023, che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o di disposizioni normative nazionali, ha inteso dare piena ed effettiva attuazione ai principi di trasparenza e di responsabilità della direttiva e attivare attività di controllo e tutela a livello nazionale (in particolare con il ruolo di ANAC).
Il suddetto Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle imprese o degli enti, con riferimento a fatti di cui siano venute a conoscenza nel loro contesto lavorativo.

Dunque, in piena conformità alla Direttiva 2019/1937 e al relativo Decreto legislativo 24 del 2023, i destinatari del presente Modello 231 sono tenuti a segnalare eventuali comportamenti o situazioni che possano essere considerati non corretti o non coerenti con le procedure interne e più in generale con le disposizioni di legge sopra menzionate.
Le segnalazioni devono essere eseguite come da procedura interna e in senso conforme alla gestione dei canali di segnalazione interna, al fine di garantire la riservatezza del segnalante e la sua protezione da eventuali ritorsioni.
Le modalità di gestione delle segnalazioni sono descritte all'interno della procedura whistleblowing, disponibile a tutto il personale aziendale anche attraverso specifica informativa presente nelle bacheche aziendali. La suddetta procedura è stata definita anche per proteggere il segnalato e i soggetti chiamati a gestire la segnalazione.
Si ricorda che la Società accetta segnalazioni anonime, se ben circostanziate, ed errori, a condizione che vi sia buona fede nella commissione degli stessi. La Società non accetta ed anzi sanziona le segnalazioni fatte con dolo o per motivi esclusivamente personali, riservandosi anche di avanzare eventuale richiesta di risarcimento danni.
La Società dichiara formalmente che non verrà messa in atto nessuna forma di discriminazione o ritorsione per il segnalante; al contrario, ogni comportamento in tale direzione sarà sanzionato.

La **Policy Whistleblowing** nella sua edizione in vigore come adottata dal Consiglio di Amministrazione è parte integrante del presente Modello ed è stata validata dal DPO per la conformità in materia di tutela dei dati personali.

Il personale coinvolto nella suddetta Policy deve essere adeguatamente formato e le registrazioni della formazione devono essere a disposizione dell'Organismo di vigilanza.

Documento di riferimento: Whistleblowing Policy (versione in vigore)

SEZIONE QUARTA: SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema sanzionatorio**, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché p**resupposto imprescindibile** per consentire all'Istituto di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Le **sanzioni comminabili** sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e l'Istituto, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Istituto in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- nonché classificate come segue:
- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del Modello e del Codice Etico e della redazione da parte di altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il **procedimento sanzionatorio** è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

4.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

In relazione al personale dipendente, l'Istituto deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (**Statuto dei lavoratori**) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.
L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro **ex art. 2104 cod. civ.** e **illecito disciplinare**.
Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente dell'Istituto, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive dell'Istituto, così come previsto dal vigente **CCNL applicabile**.
Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo, sono di seguito riportate:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le ore di retribuzione previste;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo.
- Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:
  incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
  - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'Istituto;

  ed incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
  - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia dell'Istituto nei confronti del dipendente stesso;
  - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Istituto delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca all'Istituto grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

L'Istituto non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di **correlazione e proporzionalità** tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:
- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL applicabile in materia di **procedimento disciplinare**; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dai rispettivi CCNL applicati, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal CCNL applicato, dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

È inoltre fatta salva facoltà dell'Istituto di chiedere il **risarcimento dei danni** derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:
- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

4.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:
- multa;
- sospensione dal lavoro;
- risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza preavviso.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.
Nei casi di gravi violazioni, l'Istituto potrà procedere alla **risoluzione del contratto di lavoro** con preavviso ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. o senza preavviso ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.

4.3 SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la r**isoluzione del relativo contratto**, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza **informa tempestivamente** l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.
In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.
In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile.
In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte dell'Istituto, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla **natura e gravità della violazione** commessa e, dall'altra, alla **qualifica dell'apicale** che dovesse commettere la violazione.

4.6 SANZIONI EX ART. 6, COMMA 2 BIS, D.LGS. 231/2001

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta **gestione delle segnalazioni** di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (segnalazioni verso l'Organismo di vigilanza) sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al **ruolo** del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.

SEZIONE QUINTA: DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'Istituto, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un **programma di comunicazione e formazione** volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.
Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione dell'Istituto.

L'attività di **formazione coinvolge tutto il personale** in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale l'Istituto si impegna a:
- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- affiggere il Modello in bacheca o utilizzare qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo (es. tramite apposita sezione in **IED Connect**);
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura della **Direzione Risorse Umane** e disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione. Inoltre, i soggetti esterni che hanno rapporti contrattuali con la Società sono richiesti di aderire e rispettare il Codice Etico della Società, di evitare comportamenti che possano comportare la responsabilità della Società per reati commessi da dipendenti o da esponenti aziendali, nonché di informare la Società nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o rappresentante della Società una richiesta di comportamenti in contrasto con il **Codice Etico**.

SEZIONE SESTA: ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali **aggiornamenti del Modello** compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta **verifica** circa la necessità od **opportunità** di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett.b) e art. 7, comma 4 lett.a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere **tempestivamente modificato e integrato** dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:
- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno dell'Istituto e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

In particolare, l'Amministratore Delegato definisce la **struttura del Modello** da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle Funzioni e delle Direzioni aziendali per gli ambiti di rispettiva competenza.

I Responsabili delle Direzioni interessate elaborano e apportano, ove presenti, le **modifiche delle procedure** di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Direzioni competenti curano altresì, ove presenti, le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre **comunicati** all'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATO 1 PARTE GENERALE: TABELLA DI CORRELAZIONE REATI E PARTE SPECIALE DEL MODELLO

ID	RIFERIMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001	FAMIGLIA REATO	DOCUMENTI CORRELATI
1	Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Parte speciale A
2	Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Parte speciale B
3	Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Parte speciale C
4	Art.25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, indebita destinazione di denaro o cose mobili	Parte speciale A
5	Art.25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
6	Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
7	Art. 25-ter	Reati societari	Parte speciale D
8	Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
9	Art. 25-quater	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
10	Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Parte speciale E
11	Art. 25-sexies D. Lgs.231/2001	Reati di abuso di mercato	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
12	Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Parte speciale F
13	Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Parte speciale G
14	Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Parte speciale N
15	Art. 25-octies.2	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
16	Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Parte speciale capitolo H
17	Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Parte speciale capitolo I
18	Art. 25-undecies	Reati ambientali	Parte speciale capitolo L
19	Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Parte speciale capitolo M
20	Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
21	Art. 25-quaterdieces	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
22	Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Parte speciale capitolo N
23	Art. 25 - sexiesdecies	Contrabbando - Diritti di confine	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
24	Art. 26	Delitti tentati	Tutti i capitoli
25	Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	Inserito nella sezione dei reati ambientali Parte speciale L
26	Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
27	Art. 25-undecies	Delitti contro gli animali	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
28	Art. 12, Legge n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)	Non applicabile in quanto rischio trascurabile
29	L. 146/2006 mod. dalla L. 236 /2016	Reati transnazionali	Non applicabile in quanto rischio trascurabile

PARTE SPECIALE

PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il D.lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, l'Istituto ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.
Nell'ambito di tale attività, l'Istituto ha, in primo luogo, analizzato la propria **struttura organizzativa**, rappresentata nell'organigramma aziendale, che individua le Direzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.
Successivamente, l'Istituto ha proceduto all'**analisi delle proprie attività aziendali** sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (Responsabili di Direzione/Funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

In particolare, l'individuazione delle aree/attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla **preliminare analisi:**

- dell'Organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- delle deliberazioni e le relazioni degli Organi amministrativi e di controllo in relazione all'assetto di corporate governance attuale;
- dell'impianto normativo aziendale (i.e. procedure e prassi operative);
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- del sistema dei controlli;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a marzo 2014 e giugno 2021.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (**c.d. Matrice delle Attività a Rischio–Reato**), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie dell'Istituto. Detta Matrice delle Attività a Rischio-Reato è custodita presso la sede dell'Istituto a cura della Direzione Risorse Umane che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile per eventuale consultazione al Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.
In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato vengono rappresentate per singola categoria di reato presupposto (strutturata per articolo del D.Lgs. 231/2001) le aree aziendali (c.d. "**attività sensibili**") potenzialmente associabili ai reati ritenuti di possibile commissione, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati individuati come applicabili (c.d. "**processi strumentali**").

1.2 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle attività aziendali, che vengono riportate in dettaglio nella **Matrice delle Attività a Rischio–Reato**, allegato tecnico al presente Modello, e riportate nelle sezioni speciali di seguito indicate.

Più in particolare, in considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati **potenzialmente realizzabili** nel contesto aziendale in cui opera l'Istituto i seguenti reati:

- Art. 24: Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni pubbliche(art. 316 ter c.p.); Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Art. 24 bis: Documenti informatici (art. 491 bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);

- Art. 24 ter: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.), Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/1998);
- Art. 25: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Art. 25 ter: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.);
- Art. 25 quinquies: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Art. 25 septies: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
- Art. 25 octies: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.);
- Art. 25 novies: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 L. 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"); Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis L. 633/41);
- Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Art. 25 undecies: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente"); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- Art. 25 duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 D.Lgs 286/1998);
- Art. 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale.

In ragione delle attività aziendali dell'Istituto **non** si sono invece ravvisati **profili di rischio** rispetto alla commissione dei reati di cui a agli Art. 25 bis *(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), Art. 25 bis 1 (Delitti contro l'industria e il commercio), Art. 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), Art. 25 quater 1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), Art. 25 sexies (Abusi di mercato) e degli altri reati non espressamente menzionati sopra e ricompresi negli Artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 ter, 25 quinquies, art. 25 octies. 2, 25 nonies, 25 undecies, 25-undecies e 25 duodecies.* Si ritiene peraltro che i principi del Codice Etico di IED siano idonei ad escludere il rischio di commissione di detti reati.

1.3 PROCESSI STRUMENTALI E PRINCIPI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEL RISCHIO

Per ciascuna delle attività a rischio reato rilevata, sono stati anche individuati i **processi strumentali**, ovverosia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, e precisamente:

- Acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze)
- Gestione flussi monetari e finanziari
- Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo
- Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione delle attività di orientamento e del reclutamento degli studenti
- Erogazione contributi e borse di studio
- Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008
- Gestione dell'infrastruttura tecnologica
- Gestione della proprietà individuale
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale e di gestione del patrimonio immobiliare
- Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.

All'esito dell'avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi processi strumentali, l'Istituto, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il proprio sistema di controllo interno con l'introduzione di **specifici principi comportamentali e controlli operativi e di monitoraggio** a presidio delle aree potenziali di rischio individuate nonché con la definizione di un **allegato** specifico relativo alla **gestione e definizione dei flussi informativi** da e verso l'OdV inoltre sono presenti specifiche procedure gestionali definite dal sistema ISO 9001 parte integrante dell'assetto organizzativo della Società.
Detti principi comportamentali, nonché i controlli operativi e di monitoraggio, contengono in sostanza la disciplina ritenuta più idonea a **governare i profili di rischio individuati**, declinando un insieme di **regole** originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività aziendale e del relativo sistema di controllo.
Tali principi comportamentali e controlli operativi sono sottoposti all'esame dei **responsabili** della gestione delle attività individuate a rischio per loro valutazione e aggiornamento, nonché approvazione ed adeguata diffusione.
Ciascun principio comportamentale e controllo operativo costituisce **regola di condotta** aziendale e forma parte essenziale del presente Modello.

1.4 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del Modello, l'Istituto ha tenuto conto del **sistema di controllo interno** esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.
Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dall'Istituto attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il **sistema di controllo interno** di IED si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti **elementi**:
- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema di procedure aziendali costituito anche dai Regolamenti interni, dalle istruzioni di lavoro e dalle linee guida;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Manuale di Qualità ISO 9001.

L'attuale sistema di controllo interno di IED, inteso come processo attuato dall'Istituto al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, è in grado di **garantire il raggiungimento degli obiettivi** seguenti:
- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto (cd. "segregazione di funzioni");
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa
- indicazione dei limiti di esercizio;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
- processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi;
- tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
- sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna Direzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.
La tipologia di **struttura dei controlli aziendali** esistente in IED prevede:
- controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e delle attività. Essi sono effettuati all'interno delle stesse Direzioni (ad esempio, i controlli di tipo gerarchico) e eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office;
- controlli di conformità, audit successivi realizzati dagli organi di controllo, tra cui anche l'Organismo di Vigilanza, al fine di individuare, valutare controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto di leggi, regolamenti, Codice Etico, Modello, procedure e altre normative interne;
- attività di Auditing.

1.5 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Le prestazioni di servizi svolte da IED a favore di **società controllate o collegate**, operanti in Italia e all'estero, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto con apposite clausole riferite al Decreto. L'elenco dei servizi contrattualizzati è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

In particolare, la prestazione di servizi, di cui al punto precedente, prevede l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la **veridicità e completezza della documentazione** o delle informazioni comunicate ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti.

IED, qualora svolga, per conto di società controllate, servizi nell'ambito di attività od operazioni a rischio non contemplate dal proprio Modello, si dota di **regole e procedure** adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Qualora la società del Gruppo beneficiaria dei servizi resi chieda motivatamente alla Società il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello, IED si atterrà alle procedure richieste solo dopo che il proprio Organismo di Vigilanza le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei reati e degli illeciti amministrativi.

SEZIONI SPECIALI

Di seguito si rappresentano singole Sezioni Speciali del Modello in cui si definiscono i **principi generali** che devono guidare l'Istituto nella individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività, e nella definizione delle **procedure** aziendali, che attuano i **protocolli** volti a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, ci sono dodici sezioni articolate come segue:

- Sezione A (reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Sezione B (delitti informatici e trattamento illecito dei dati);
- Sezione C (delitti di criminalità organizzata);
- Sezione D (reati societari);
- Sezione E (delitti contro la personalità individuale);
- Sezione F (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- Sezione G (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio);
- Sezione H (delitti in materia di violazione del diritto d'autore);
- Sezione I (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- Sezione L (reati ambientali e tutela dei beni protetti);
- Sezione M (impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
- Sezione N (reati tributari e di pagamento diversi dal contante).

Ciascuna sezione per macro famiglie di fattispecie di reato, considerate rilevanti per la responsabilità dell'Istituto, individua in rapporto ad esse le cosiddette **attività "sensibili"** (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato che sono state individuate nell'ambito dell'attività di **risk assessment**); detta, inoltre, i **principi comportamentali, le regole generali e i presidi di controllo operativi** per lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili individuando specifiche **procedure di prevenzione**.

SEZIONE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 -25)

La presente sezione si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre i cosiddetti processi ed attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Definizioni

Per **Pubblica Amministrazione (PA)** si intendono ai fini del presente Modello: **pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio** o, più in generale, tutti i rappresentanti degli enti pubblici, a rilevanza o controllo pubblico che concorrono all'esercizio e alle funzioni della gestione, direzione e coordinazione di uno Stato o dei suoi organi territoriali anche con riferimento all'erogazione di servizi pubblici; sia in Italia sia all'estero.

Pubblico Ufficiale (PU): l'articolo 357 del codice penale fornisce la nozione di Pubblico Ufficiale affermando che: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Incaricato di pubblico servizio (IPS): l'articolo 358 del codice penale fornisce la nozione di Incaricati di un Pubblico Servizio: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Sono Incaricati di Pubblico Servizio i dipendenti di enti privati che svolgono servizi pubblici, tra i quali, ad esempio, i medici.

Elenco reati

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.):* tale reato si configura nel caso in cui IED abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse (ad esempio per il sostegno allo studio degli studenti iscritti), ma non li abbia destinati a tali finalità;
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.):* tale reato si configura nel caso in cui IED abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato;
- *Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p.):* tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante di IED, attraverso artifizi o raggiri (ad esempio esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico;
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.):* tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante di IED., attraverso artifizi o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo;
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.):* tale ipotesi di reato si configura qualora un dipendente o rappresentante di IED, attraverso l'alterazione del sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, dei dati in esso inseriti ovvero mediante un utilizzo improprio degli stessi, tragga un ingiusto profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico, ad esempio mediante la produzione di documentazione informatica non veritiera o non corretta. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato;
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore;
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente di IED dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore;

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.):* tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante di IED corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che veda coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo;
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto;
- *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardi un Incaricato di Pubblico Servizio;
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante di IED offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva, ma l'offerta o la promessa non sia accettata;
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.):* tale reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante di IED commetta i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione nei confronti di esponenti delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- *Frode nelle pubbliche forniture:* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante di IED commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. introdotto dalla L. 137/2023) e turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-bis c.p. introdotto dalla L. 137/2023).

Nota: l'art. 9 del D.L. 92/2024 ha introdotto nel Codice Penale un nuovo art. 314-bis (indebita destinazione di denaro o cose mobili), che così dispone: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio- Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.
Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione e utilizzo dei finanziamenti ricevuti da enti pubblici (Es. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MUR, Enti locali, Enti provinciali, etc.);
- Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento e per la successiva rendicontazione all'Ente Pubblico finanziatore (Es. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, Enti locali, Enti provinciali) in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti;
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta di incentivi (es. documentazione amministrativa ed istanza all'INPS) volti all'inserimento, il reinserimento e la stabilizzazione lavorativa delle categorie di personale previsto dalla normativa vigente (es. L.92/2012);
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, nell'ambito delle procedure di accreditamento dei corsi erogati. In particolare, gestione dei rapporti con Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, in fase di: verifica dei requisiti per la richiesta di accreditamento; predisposizione della documentazione di richiesta accreditamento; definizione e approvazione dell'accreditamento;
- Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili:
- Stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata;
- Presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda, ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia;

Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (es. INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:

- Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- Autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- Ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
- Elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'inail;
- Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo stato o altri enti pubblici;
- Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali procedimenti di mobilità;
- Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro;
- Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e le assunzioni obbligatorie (categorie protette);
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta di ottenimento di un finanziamento pubblico;
- Alterazione del sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, dei dati in esso inseriti ovvero utilizzo improprio degli stessi, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici (Ministeri, Istituzioni nazionali, Regioni, Province, Comuni, ecc.) per realizzare canali di comunicazione preferenziali volti alla identificazione di nuove opportunità rilevanti per l'Istituto;
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive, con riferimento ai siti dell'Istituto (Sedi e Laboratori);
- Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali (ASL, NAS) in occasione di controlli sui laboratori circa il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive a fronte della produzione di rifiuti, con pericolo di inquinamento idrico e atmosferico (Vigili urbani, ARPA, Beni culturali - sede di Roma, etc.);
- Selezione e assunzione del personale dipendente;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti privati (es. Docenti);
- Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali a Ambasciate per l'ottenimento dei visti per gli studenti stranieri;
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, etc.) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e le assunzioni obbligatorie (categorie protette);
- Gestione dei rapporti con Enti e Pubblici Ufficiali competenti in occasione della richiesta dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
- Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria nonché con l'Autorità di pubblica sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni ed Autorità;
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, i principi che seguono sono definiti anche per la redazione di procedure di condotta aziendale e per l'attività di formazione in materia.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello 231 di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per l'Istituto;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto dell'Istituto, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigente;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per l'Istituto;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini e/o soggetti segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge o normativi, ovvero obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dall'Istituto in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- divieto di erogare finanziamenti a partiti e/o esponenti politici al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

Per quanto attiene ai rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti in sede di verifiche ispettive in riferimento ad adempimenti di legge si rimanda ai principi comportamentali indicati della "Sezione D – Reati societari".

La suddetta attività è disciplinata in particolare da specifica procedura: Linee guida per la relazione con la PA (documento LG41.01) nella sua versione applicabile approvata; tale procedura è parte integrante del presente Modello 231.

Tutti i collaboratori e dipendenti IED per ogni incontro conclusivo o di delibera con la PA che può prevedere attività autorizzative, contrattuali o relative ai finanziamenti per IED devono redigere un rapporto scritto o una relazione scritta sulla attività svolta e ove possibile deve essere evitata la partecipazione individuale agli incontri.

Gli uffici di IED che hanno relazioni sistematiche con la PA sono individuati attraverso specifica mappatura collegata all'analisi dei rischi, al fine di individuare il personale che deve svolgere formazione specifica in materia.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolar riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze), gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo, gestione dei rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici, selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese), adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs.81/2008, gestione degli adempimenti in materia ambientale, gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- la consulenza è richiesta e autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure, nel caso di consulenti/fornitori di servizi, di iscrizione ad albi professionali);
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze deve essere documentato in un contratto/lettera di incarico, ovvero in un ordine di acquisto, formalmente approvati da soggetti dotati di idonei poteri;
- sono effettuati controlli di congruità tra il contratto/ordine di acquisto e la documentazione di riscontro della fornitura/servizio;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori/Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, devono contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Istituto relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano l'Istituto e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Gestione dei Flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo:

- la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Funzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti;
- non sono ammesse entrate o uscite di cassa che non siano giustificate, adeguatamente registrate e documentate;
- i pagamenti sono autorizzati da soggetti dotati di idonei poteri in accordo con il sistema di deleghe e procure in vigore;
- i pagamenti e gli incassi sono consentiti unicamente nelle modalità previste dalle apposite procedure aziendali;
- i flussi di piccola cassa devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo del denaro contante;
- l'impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti è demandata ai soggetti dotati di idonei poteri e avviene in ottemperanza alle procedure aziendali in materia;
- secondo le periodicità e le modalità definite tramite le apposite procedure aziendali, la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo conduce controlli e attività di riconciliazione periodica relativamente alla gestione delle disponibilità liquide, della cassa aziendale nonché rispetto allo scadenziario dei pagamenti e degli incassi dovuti;
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti dell'Istituto, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori); tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura del soggetto stesso/società di riferimento;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;

- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema;
- il calcolo delle imposte è verificato, prima dell'invio, da un soggetto diverso rispetto all'elaboratore.

Gestione dei rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici:
- gli incontri con i Soggetti Pubblici devono essere tenuti dai soggetti titolati;
- l'elaborazione, la raccolta e la trasmissione della documentazione richiesta dall'Autorità viene eseguita da soggetti adeguatamente identificati all'interno della Direzione/Unità Organizzativa competente;
- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi delegati;
- gli incontri / visite ispettive con la Pubblica Amministrazione sono presenziati da soggetti con idonei poteri e competenti in materia. Di detti incontri deve essere tenuta traccia della documentazione richiesta e consegnata al funzionario;
- i verbali relativi alle visite e verifiche ispettive sono adeguatamente approvati da soggetti muniti di idonei poteri;
- con riferimento agli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione trasmessa agli uffici competenti, anche in via telematica;
- l'utilizzo dei sistemi informativi correlati alla Pubblica Amministrazione deve essere effettuato nei limiti del corretto utilizzo dei codici e delle credenziali di accesso forniti dall'ente pubblico;
- viene assicurato il rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Enti Pubblici e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
- la documentazione trasmessa all'Ente finanziatore è verificata in termini di completezza e correttezza prima dell'invio, ed è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura nel rispetto del sistema di poteri e deleghe in vigore;
- tutta la documentazione (elettronica e cartacea) prodotta nell'ambito dei finanziamenti da parte di Enti Pubblici, è adeguatamente conservata e messa a disposizione su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dell'Organismo di Vigilanza. I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative;
- l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione e la trasmissione di informazioni e/o documentazione elettronica mediante gli stessi viene autorizzata da soggetti competenti e muniti di idonei poteri.
- Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese):
- è garantita l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto dai selezionatori;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- è fatto divieto di assumere personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- è fatto divieto di praticare discriminazioni nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché alcuna forma di nepotismo o di favoritismo;
- i candidati segnalati da soggetti rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti terzi quali dipendenti o controparti commerciali o finanziarie, devono seguire il normale iter di selezione previsto dalla Società nel rispetto del corpo procedurale in vigore;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del personale devono impegnarsi ad assicurare la correttezza e completezza dei dati relativi al personale nella fase di predisposizione delle dichiarazioni dei dati agli enti pubblici e in caso di accertamenti/procedimenti ispettivi da parte degli stessi;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;
- i pagamenti delle note spese possono essere effettuati solo a fronte di un adeguato giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle tempistiche e modalità definite contrattualmente oppure nell'ambito delle policy, procedure o prassi aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese.

Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi:
- non sono ammessi omaggi che non si caratterizzino per l'esiguità del valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la reputazione dell'Istituto;
- le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotati di idonee procure;

- le richieste di donazioni e le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere sottoposte al processo valutativo ed autorizzativo previsto dalle procedure aziendali;
- è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi delle donazioni e sponsorizzazioni;
- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a soggetti terzi alla Società allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti se e quando siano di modico valore e purché tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.

Tali attività sono gestite in particolare attraverso il documento LG4102 sulle sponsorizzazioni, donazioni e spese di rappresentanza inclusi gli omaggi.
Per i presidi di controllo in riferimento al processo strumentale di adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, si rimanda a quanto indicato all'interno della "Sezione F - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".
Per i presidi di controllo in riferimento al processo strumentale di gestione degli adempimenti in materia ambientale, si rimanda a quanto indicato all'interno della "Sezione L - Reati ambientali".

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE B: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

La presente sezione si riferisce ai reati informatici e al trattamento illecito di dati, richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Elenco Reati

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:
- *Documenti informatici (art. 491 bis):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria;
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o

comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri;

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni;
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante;
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante;
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse(art. 635 quinquies c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

Nota: la Legge n. 90 del 28 Giugno 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 Luglio ha introdotto il nuovo comma 1-bis nell'articolo 24-bis, ampliando così il perimetro di applicazione delle normative sulla sicurezza informatica. Prevista l'introduzione di una ipotesi aggravata di estorsione realizzata mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies del Codice Penale ovvero con la minaccia di compierle.

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti dell'Istituto;
- Accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali o di terze parti;
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti;
- Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedite comunicazioni o danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente;
- Falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società;
- Falsificazione, danneggiamento o alterazione di informazioni, dati, documenti elettronici e programmi informatici, anche relativamente all'attività di fatturazione elettronica e agli aspetti fiscali ad essa correlati.

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle

reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica. In particolare, le password di accesso prevedono specifiche caratteristiche di sicuerezza e controllo della scadenza. Tali attività sono disciplinate dal Regolamento IT.
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontani dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale si impegna al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti a cui sia esternalizzata la gestione dell'infrastruttura tecnologica, o parte di essa, contengono adeguate clausole di tutela della sicurezza delle informazioni, nonché informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico e, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione della dell'infrastruttura tecnologica.

Gestione dell'infrastruttura tecnologica:

- l'Ufficio ICT adotta ed implementa meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per quantità);
- la documentazione riguardante ogni singola attività deve essere archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- l'Ufficio ICT definisce formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- le applicazioni devono tenere traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale dell'Ufficio ICT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- l'Ufficio ICT definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente, nel rispetto del Regolamento IT;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, deve essere limitato da strumenti di autenticazione;
- il server e i laptop aziendali devono essere aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale deve essere protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi telematici di instradamento devono essere collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- l'accesso alle aree ed ai siti Internet potenzialmente sensibili viene monitorato e limitato poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi dannosi (c.d. "virus")
- il server e i laptop aziendali devono essere protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;

- l'Ufficio ICT prevede dei controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere i sistemi operativi da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- l'Ufficio ICT prevede procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- sono previste e definite procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- l'Ufficio ICT implementa regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scaricare software nelle strutture informative aziendali e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di alert;
- l'Ufficio ICT deve implementare regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- sono previste soluzioni a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato;
- i dati e le informazioni sensibili dei Destinatari, degli studenti e, dove applicabile, dei soggetti terzi con cui l'Istituto si relaziona, sono raccolti e trattati all'interno dei sistemi informativi aziendali in ottemperanza alle procedure aziendali e a tutti i requisiti normativi vigenti (ad esempio in materia di privacy).

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE C: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

La presente sezione si riferisce ai reati di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Elenco reati

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):* il reato si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, indipendentemente dall'effettiva commissione dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della Società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della Società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultassero strumentali al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima. È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si esplichi attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati;
- *Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.):* il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 286/1998):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società adotti una condotta illecita ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 231/2001 in materia di immigrazione.

Identificazione dei reati applicabili all'Istituto

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:
- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti dell'Istituto;
- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti le sedi e i laboratori dell'Istituto) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione delle richieste di ottenimento del visto per gli studenti stranieri.

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo, volti a prevenire il rischio che possa essere costituita un'associazione per delinquere all'interno dell'Istituto.

Con specifico riferimento alle attività aziendali individuate come potenzialmente rilevanti, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello di:
- accertarsi, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero dell'Istituto;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- non riconoscere compensi in favore dei Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
- non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

L'Istituto, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi sopra descritti:
- si dota di un'adeguata organizzazione amministrativa e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative della Società, volti a presidiare i rischi legati ai reati in oggetto;
- assicura che i Destinatari del Modello, in relazione alle proprie aree di responsabilità, siano sempre periodicamente aggiornati sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati qui considerati.

Con riferimento ai reati di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera, in aggiunta ai principi generali di comportamento riportati in precedenza, si rimanda anche a quanto indicato nella "Sezione G – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e nella "Sezione L – Reati ambientali".

Procedure di controllo

Essendo i reati in oggetto spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti in relazione alle ulteriori famiglie di reato applicabili siano utili per prevenire anche tali fattispecie di reato.

In ogni caso, per ciascuna delle Attività Sensibili individuate nel precedente paragrafo, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- i documenti riguardanti l'attività dell'Istituto siano archiviati e conservati, a cura della Direzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- la scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Istituto e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- le condizioni stipulate con gli studenti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- le condizioni stipulate con gli studenti siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica, anche in relazione ad eventuali dilazioni di pagamento concesse;
- i dati e le informazioni raccolti sugli studenti siano completi ed aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE D: REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

La presente sezione si riferisce ai reati societari, richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Elenco Reati

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):* tale ipotesi di reato si realizza se gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci o i liquidatori della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni;
- *Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.):* tale reato ricorre qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.):* tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli Amministratori della Società impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o al collegio sindacale cagionando un danno ai soci;
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):* tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore della Società fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli;
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):* tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli Amministratori della Società ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):* tale fattispecie di reato si configura qualora gli Amministratori della Società acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):* tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli Amministratori della Società, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):* tale fattispecie di reato si configura qualora gli Amministratori e i soci conferenti della Società, anche in parte, formino o aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):* tale fattispecie di reato si può configurare qualora un esponente della Società dia o prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un'altra società (amministratore, direttore generale, dirigente preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi), affinché questo compia od ometta atti (ad esempio accordando un importante contratto alla Società per un corrispettivo molto superiore alla media), in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società;
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.*): tale fattispecie si configura nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli Amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza (art.2638 c.c.):* tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione della contabilità generale;

- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività dell'Istituto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette al Socio o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali;
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/ contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con il Socio nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante;
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- Gestione delle relazioni/comunicazioni esterne idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni relative agli studenti), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Partecipazione a gare d'appalto di società private (esclusi enti privati assimilabili ad organismi di diritto pubblico) con riferimento alle attività di trattativa dei requisiti necessari alla predisposizione delle specifiche del capitolato tecnico, nonché stipula di accordi commerciali con i clienti e gestione delle promozioni;
- Gestione delle attività di negoziazione/trattativa commerciale con i buyer dei clienti e/o con i fornitori per l'ottenimento di maggiore visibilità/spazi da dedicare all'Istituto;
- Gestione dei rapporti con Enti Privati e Pubblici per l'ottenimento e/o l'accrescimento della reputazione dell'Istituto in specifici Paesi stranieri;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Privati e Pubblici in occasione di collaborazioni, Sponsorship e Partnership per progetti legati alla didattica;
- Ricerca, selezione e reclutamento studenti e gestione dei relativi piani promozionali (es. coupon e incentivi alla vendita);
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti, riferita a soggetti privati (es. Docenti);
- Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- Selezione e assunzione del personale dipendente;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo- legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT.

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, dei principi contabili applicativi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, **al fine di fornire al Socio ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto**; formalizzare delle linee guida rivolte alle stesse funzioni suddette, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- utilizzare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni o servizi, da operazioni di tesoreria, da operazioni su titoli e partecipazioni o da operazioni infragruppo. L'utilizzo di pagamenti in contanti deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- assicurare che le registrazioni contabili siano effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, a fronte di adeguata documentazione di supporto, archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi preposti, quali il Socio e i Sindaci;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata, tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
- di determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere dell'Organo Amministrativo, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà dell'Organo Amministrativo;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote dell'Istituto, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- effettuare operazioni di natura straordinaria senza che ciò appaia giustificato da obiettive esigenze o dall'attività aziendale svolta e per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Socio, del Collegio Sindacale e/o del Revisore contabile;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- diffondere, anche attraverso telegiornali, programmi televisivi o comunicazioni commerciali, notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo - al rialzo o al ribasso - di strumenti finanziari non quotati o comunque per i quali non sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele".

Al fine di prevenire il rischio che l'Istituto possa essere imputata del reato di "Corruzione tra privati", è essenziale che ogni possibile relazione commerciale dell'Istituto, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza.

È fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei soggetti terzi all'Istituto in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di soggetti terzi all'Istituto per ottenere benefici in favore dell'Istituto;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere a soggetti terzi all'Istituto, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per l'Istituto;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto dell'Istituto, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione di soggetti terzi all'Istituto, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per l'Istituto.

In aggiunta, con riferimento alle attività a rischio-reato di cui correlate ai rischi-reato di corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si rimanda ai principi di condotta e comportamento di cui alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati, quali acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze), gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo, selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese), gestione delle attività di orientamento e del reclutamento degli studenti, erogazione contributi e borse di studio, gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.

Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo: oltre alle procedure di controllo già evidenziate all'interno della "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione", valgono le seguenti indicazioni (e le indicazioni operative riportate nella procedura PRO6102 Gestione dei flussi finanziari):
- le operazioni sul patrimonio netto, a seguito della relativa approvazione da parte dell'Assemblea, sono adeguatamente documentate, tracciate e sottoposte a verifica di correttezza da parte della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, prima della relativa iscrizione in contabilità;
- la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo verifica la natura e la correttezza del calcolo delle poste valutative, degli ammortamenti, degli stanziamenti, dei ratei e dei risconti, prima di procedere alla relativa registrazione in contabilità; per le operazioni infragruppo sono formalizzati specifici contratti, sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti.

Eventuali eccezioni sono prontamente comunicate e approvate dalle Direzioni Amministrazione, Finanza e Controllo delle società coinvolte;
- la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite e procedere alla redazione dei documenti del fascicolo di bilancio;
- il fascicolo di bilancio viene sottoposto al riesame da parte dell'Amministratore Delegato e della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo nonché, successivamente, al Consiglio di Amministrazione per approvazione. A seguito di ciò, il fascicolo di bilancio viene trasmesso alla società di revisione legale e al Collegio Sindacale per l'espletamento degli adempimenti di legge;
- il progetto di bilancio, insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della società di revisione, viene presentato all'Assemblea dei Soci, che ne esamina contenuti prima di procedere con l'approvazione definitiva;
- eventuali conflitti di interesse da parte degli Amministratori, precisandone natura, termini, origine e portata, sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale precisandone natura, termini, origine e portata;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura delle funzioni aziendali coinvolte, secondo le rispettive competenze. In particolare, una copia del fascicolo di bilancio è conservato dalla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo nonché dalla Segreteria Amministrativa.

Gestione delle attività di orientamento e del reclutamento degli studenti:
- gli studenti segnalati da soggetti rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti terzi quali dipendenti o controparti commerciali o finanziarie, devono seguire il normale iter di selezione previsto dalla Società nel rispetto del corpo procedurale in vigore. Analogamente, le condizioni economiche applicate nei loro confronti devono risultare essere coerenti con quanto previsto dalle procedure aziendali di riferimento;
- le attività di orientamento e il reclutamento degli studenti, nonché le spese sostenute a tali finalità, sono adeguatamente giustificate e documentate e sono soggette al processo autorizzativo previsto dalle procedure aziendali applicabili.

Erogazione contributi e borse di studio:
- viene assicurato il rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca di contributi e borse di studio e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
- la documentazione trasmessa all'Ente finanziatore è verificata in termini di completezza e correttezza prima dell'invio, ed è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura nel rispetto del sistema di poteri e deleghe in vigore;
- l'identificazione degli studenti aventi diritto all'accesso alle borse di studio avviene secondo criteri oggettivi, trasparenti e documentabili;
- tutta la documentazione (elettronica e cartacea) prodotta nell'ambito della gestione dei contributi e delle borse di studio, è adeguatamente conservata e messa a disposizione su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dell'Organismo di Vigilanza. I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative;
- viene assicurata la tracciabilità di tutte le attività inerenti all'erogazione dei contributi e delle borse di studio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle procedure aziendali applicabili e in accordo al sistema di deleghe e procure aziendali.

Per i presidi di controllo in riferimento ai processi strumentali: acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze), selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese) e gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, si rimanda alla "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione" ed alla procedura PRO8202 Sconti Borse di Studio e Agevolazioni.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE E: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

La presente sezione si riferisce ai delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Elenco Reati

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.):* in relazione al reato in oggetto, si evidenzia come, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni.

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:
- Gestione degli acquisti, con particolare riferimento ad affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti (i.e. impresa di pulizie);
- Gestione del personale, con particolare riferimento alla definizione:
    - dell'orario lavorativo;
    - delle condizioni retributive;
    - degli impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale, è richiesto ai Destinatari:

- garantire il rispetto della normativa sul lavoro, ivi inclusi i livelli retributivi minimi previsti dai contratti collettivi applicabili, nonché degli adempimenti contributivi e fiscali;
- effettuare, prima dell'instaurazione del rapporto con i fornitori che utilizzano manodopera (e.g. nell'ambito di appalti e subappalti), adeguate verifiche reputazionali al fine di accertare l'affidabilità dei medesimi;
- accertare il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro da parte dei fornitori che utilizzano manodopera, nonché da parte di eventuali sub-fornitore.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti contro la personalità individuale, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati, quali acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze), selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese), adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.

Acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze): oltre alle procedure di controllo già evidenziate all'interno della "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione", vale la seguente indicazione:

- le società esterne a cui l'Istituto dovesse rivolgersi per l'inserimento nell'organico aziendale di personale somministrato, devono possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Inoltre nei confronti del proprio personale tali Società dovranno dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché il rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.).
- il fornitore affidatario delle attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Inoltre nei confronti del proprio personale tale soggetto dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché il rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.).

Per i presidi di controllo in riferimento al processo strumentale di selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese), si rimanda a quanto indicato all'interno della "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione".
Per i presidi di controllo in riferimento al processo strumentale di adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, si rimanda a quanto indicato all'interno della "Sezione F - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE F: OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

La presente sezione si riferisce ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua

inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Elenco Reati

Con l'introduzione nel Decreto legislativo 231 del 2001 dell'articolo 25-septies[4] (riferibile all'articolo 300 del Decreto legislativo 81 del 2008), introdotto dalla Legge 123 del 2007, assumono rilevanza significativa i comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività, in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti), in favore della Società.
Assume così primario rilievo il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia il Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Tale Decreto, all'articolo 30, prevede quanto segue.

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- **a.** al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- **b.** alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- **c.** alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- **d.** alle attività di sorveglianza sanitaria;
- **e.** alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- **f.** alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- **g.** all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- **h.** alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure previste. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o la norma UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

---

[4] *Si intendono le liste di persone, Gruppi o Entità soggette a misure restrittive finanziarie dell'Unione Europea o liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale, curate e pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c. 1 del D.Lgs. 231/2007, dalla Banca Mondiale e da istituzioni finanziarie internazionali riconosciute. In particolare si rinvia alle Liste compilate dall'Unione Europea, dall'OFAC "Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), dall'ONU e dalla Banca Mondiale.*

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.):* tale reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona;
- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.):* tale reato si configura nel caso in cui, per colpa, si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:
  - **a.** dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - **b.** o, il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
b. la perdita di un senso;
c. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
d. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. (D.Lgs. 106/09 - Decreto correttivo), anche con riferimento all'art.26 ("Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione") in relazione ai rapporti di appalto continuativi (ad es. relativi alla realizzazione di opere edili, di manutenzioni straordinarie, di installazioni di impianti o di macchinari e all'ampliamento di impianti /edifici della Società (e.g. elaborazione DUVRI).

Principi generali di comportamento

L'Istituto promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro.
I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo nonché verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs.

81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- dell'obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") dell'Istituto;
- al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati e ai Dirigenti (ove presenti) coinvolti nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dall'Istituto, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dall'Istituto o eletti dal personale ai sensi del D.lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dall'Istituto;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture dell'Istituto, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative reperibili nella intranet aziendale.

Adempimenti in materia di salute e sicurezza:

- viene diffusa all'interno dell'Istituto la cultura della sicurezza e del rispetto dell'ambiente attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- il personale aziendale viene reso consapevole dell'importanza rappresentata dallo svolgere il proprio lavoro in maniera corretta, sistematica, pianificata, con la massima efficienza e nel rispetto delle problematiche di sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente;
- i rischi relativi agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro sono eliminati e, ove ciò non sia possibile, sono ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- l'operazione di individuazione e valutazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- i rischi sono ridotti alla fonte;
- viene assicurato il rispetto dei principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- sono programmate le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- viene data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il Datore di Lavoro, l'eventuale Delegato del Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli eventuali Dirigenti e i Preposti, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso sono identificati e nominati in conformità con le disposizioni previste dalla normativa;
- il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indice, almeno una volta all'anno e in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio, una riunione del Servizio Prevenzione e Protezione al fine di esaminare: il Documento di Valutazione dei Rischi; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;

- le riunioni per la gestione delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Servizio Prevenzione e Protezione, vengono verbalizzate al fine di garantire la condivisione e la tracciabilità delle azioni di miglioramento e del loro piano di attuazione;
- il personale della Società riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato, secondo specifiche istruzioni al fine di garantire che la formazione sia effettiva, continua e documentata attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina, tra l'altro:
    - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare anche in caso di situazioni temporanee e/o transitorie che determinano variazioni nei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro rispetto alle condizioni standard;
    - l'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI;
    - la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti;
    - la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
    - la definizione di un eventuale scadenzario per garantire il mantenimento delle misure di protezione.
- è garantita l'archiviazione della documentazione relativa alla consegna dei DPI, nonché la formazione obbligatoria sull'utilizzo degli stessi;
- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore, è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio;
- la verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente della Società che, coordinandosi con il Datore di Lavoro e il RSPP, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione;
- in ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo sanitario, cui sottopone il lavoratore;
- il medico competente annualmente aggiorna il protocollo sanitario articolato per mansione e provvede, nel caso, alle verifiche di idoneità, in caso di cambi di mansione;
- i luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche. Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti;
- la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza e delle relative modalità di risposta;
- sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli;
- il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- i presidi antincendio e le dotazioni di sicurezza presenti in azienda sono sottoposti a controlli e verifiche periodiche;
- la Società effettua delle inchieste interne sugli infortuni, elaborando periodicamente le necessarie statistiche e verificando l'esecuzione e l'efficienza delle misure di miglioramento adottate;
- le attività formative sono pianificate e svolte in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti (Accordo Stato-Regioni) e registrate su appositi strumenti informatici che permettono di monitorare la formazione ricevuta dal dipendente;
- le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione in aula, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia in base al rischio specifico della mansione lavoratore identificato nel Documento di Valutazione dei Rischi.
- Con riferimento ai rapporti con i fornitori, disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008:
- nella definizione, assegnazione ed esecuzione di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione il Datore di Lavoro verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- nello svolgimento di attività che prevedono la realizzazione di cantieri temporanei o mobili, il committente verifica che queste siano condotte in conformità con quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare nella definizione dei piani di sicurezza e coordinamento, nonché gli adempimenti di cui al D.Lgs. 163/06;
- il Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera ed il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, devono essere identificati sulla base dei requisiti specifici previsti da normativa e formalmente designati all'incarico, anche attraverso l'accettazione formale da parte del Coordinatore;

- il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico- professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché il rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.);
- alle imprese esterne sono fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- è verificata l'idoneità tecnico-professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi in appalto o contratto d'opera ai sensi della normativa in vigore, nonché sono messe in atto le comunicazioni/azioni previste dal disposto legislativo quali l'elaborazione, e l'eventuale tempestivo aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- nella fase di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori (in caso di appalto), si tiene conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza;
- in caso di appalto, è previsto l'inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto;
- è effettuato il monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali dell'Istituto dovrà:
- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli: 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente; 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.
- A questi fini è fatto divieto di:
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dall'Istituto è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE G: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

La presente sezione si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Elenco Reati

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:

- *Ricettazione (art. 648 c.p. – modificato dalla L. 54 del 2026):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ad esempio qualora il dirigente incaricato di selezionare i fornitori e acquistare beni per la Società, acquisti un bene sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società;
- *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa, ad esempio qualora il dirigente incaricato degli acquisti per la Società, versi quale corrispettivo ad un fornitore somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza;
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ad esempio qualora un dirigente acquisti per la società un bene che sa provenire da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell'attività economica della Società;Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Rapporti con i fornitori e gestione degli acquisti, in particolare quelli "indiretti", quali ad esempio: strumentazione informatica; attrezzature; servizi logistici;
- Gestione dei rapporti con soggetti terzi con specifico riferimento a contratti di acquisto e/o di vendita con controparti, erogazione di Bonus, provvigioni e pagamento dei compensi di intermediazione agli advisor per il reclutamento studenti;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, tra cui la gestione degli incassi da studenti stranieri;
- Gestione della contabilità generale;
- Gestion dei finanziamenti infragruppo e delle operazioni di pagamento intercompany;
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio.

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto che:
- i flussi finanziari dell'Istituto, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, nonché per la gestione delle operazioni di tesoreria, delle operazioni su titoli e partecipazioni o delle operazioni infragruppo, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- le dichiarazioni fiscali siano predisposte garantendo la correttezza e completezza dei dati e nel rispetto della normativa vigente.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti/accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei "paradisi fiscali" o dei paesi a "rischio terrorismo" e in favore di società off-shore, salvi i casi documentati e approvati dagli Amministratori delegati, di rapporti tipicamente commerciali per acquisto o la vendita di servizi, nel rispetto della vigente normativa fiscale;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- effettuare operazioni infragruppo senza la formalizzazione di specifici contratti volti a disciplinare le modalità di regolazione delle operazioni infragruppo e i relativi addebiti, con specifico riferimento alle tematiche di transfer price;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane, denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 1.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze), gestione dei flussi finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo.

Acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze): oltre alle procedure di controllo già evidenziate all'interno della "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione", valgono le seguenti indicazioni:

- è necessario effettuare preventivi controlli sulla controparte dell'operazione al fine di verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica, le modalità di regolazione, la reputazione e l'affidabilità;
- è fatto divieto intrattenere qualsiasi tipo di rapporto (contrattuale, finanziario, ecc.) con persone o organizzazioni indicate nelle principali Black List internazionali[2];
- nel processo di scelta del fornitore deve essere garantita la possibilità di documentare le verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale (es. richiesta certificati Antimafia, visure dei casellari giudiziari e carichi pendenti);
- sono previsti controlli sugli scostamenti tra l'importo fatturato dal fornitore e l'importo ordinato al fornitore;
- sono svolte attività di verifica formale dell'entrata merci nonché dell'avvenuta prestazione a benestare del pagamento della merce/servizio.

Gestione dei flussi finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo: oltre alle procedure di controllo già evidenziate all'interno della "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione" e della "Sezione D – Reati societari", vale la seguente indicazione:

- la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo deve verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE H: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

La presente sezione si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

[2] *Si intendono le liste di persone, Gruppi o Entità soggette a misure restrittive finanziarie dell'Unione Europea o liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale, curate e pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia ex art. 6 c. 1 del D.Lgs. 231/2007, dalla Banca Mondiale e da istituzioni finanziarie internazionali riconosciute. In particolare si rinvia alle Liste compilate dall'Unione Europea, dall'OFAC "Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), dall'ONU e dalla Banca Mondiale.*

Elenco Reati

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 L. 63/1941):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante di IED commetta un illecito ai sensi dell'art. 171 della L. 63/1941 mediante l'utilizzo della rete telematica, quale a titolo esemplificativo, la messa a disposizione del pubblico di un'opera altrui protetta o di parte di essa;
- *Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis L. 63/1941):* tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante di IED commetta uno o più illeciti ai sensi dell'art. 171 bis della L. 63/1941, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la duplicazione di programmi informativi a fini di profitto ovvero l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

Nota: La Legge 93 del 2023 è intervenuta sull'articolo 171-ter della Legge 633 del 1941; a sua volta richiamato dall'articolo 25-novies del Decreto Legislativo 231 del 2001, con conseguente estensione della responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per le ipotesi di chi abusivamente e a fini di lucro "esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

Nota 2: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 113 del 9 agosto 2024, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (Decreto Omnibus).

Nota 3: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".
Modifica del testo degli artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n. 633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore).

Introduzione e modifica dell'art. 181-bis L. n.633/1941 facenti parte dell'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione della riproduzione e diffusione di opere/contenuti tutelate da diritto di autore e da diritti connessi, all'interno dei sistemi informativi dell'Istituto e/o dei Social Media e/o dei canali destinati alle attività di comunicazione e marketing;
- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo cataloghi e brochure pubblicitari;
- Riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi e immagini tutelati dal diritto di autore in occasione di trasmissione di supporti video/radiofonici al pubblico di filmati e/o musica all'interno delle sedi dell'Istituto;
- Gestione degli adempimenti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per il relativo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno
- S.I.A.E. o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, CD, ecc.);
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- acquisire e/o utilizzare materiali e/o strumenti, tutelati da diritti di autore in violazione delle tutele contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale;
- acquistare e utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, DVD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali non sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre, promuovere o mettere in vendita, modelli e disegni ornamentali altrui, tali da determinare confusione sull'identificazione o sulla provenienza del prodotto;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti o servizi, con riferimento ai quali, con ordinaria e qualificata diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale.

Tutti i Destinatari del Modello devono altresì:

- attenersi al sistema di prassi ed istruzioni operative aziendali in materia di gestione della proprietà industriale e intellettuale (in particolare sui brevetti, marchi e le opere dell'ingegno dell'Istituto e di terzi), in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti nazionali ed internazionali, nell'utilizzo e nella diffusione di materiale dell'Istituto ovvero di materiale di terzi del quale l'Istituto è autorizzato all'utilizzo;
- assicurare la previsione, nei rapporti contrattuali con partner/terzi aventi ad oggetto attività strettamente inerenti alla gestione degli aspetti di proprietà intellettuale (ad esempio partnership o progetti congiunti con studi di architettura, aziende radiofoniche o televisive), apposite clausole di manleva volte a tenere indenne l'Istituto da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi partner/terzi, che possano determinare violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), si rimanda ai principi comportamentali indicati della "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione".

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gli acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze), la gestione dei rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici, la gestione delle attività di orientamento e del reclutamento degli studenti, la gestione dell'infrastruttura tecnologica e la gestione della proprietà intellettuale.
Gestione delle attività di orientamento e del reclutamento degli studenti:

- il materiale cartaceo e multimediale utilizzato durante le attività di orientamento e ai fini del reclutamento degli studenti, anche mediante piattaforme telematiche o reti internet, viene sottoposto ad apposito processo di valutazione e approvazione secondo il sistema di procedure aziendali, al fine di assicurare la qualità e la correttezza dei contenuti e garantire la corretta gestione degli aspetti di proprietà intellettuale relativi al contenuto, in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili;

- viene assicurata una gestione degli aspetti inerenti la tutela della proprietà intellettuale conforme alle disposizioni normative, in relazione all'utilizzo di immagini, marchi, segni distintivi e/o altri contenuti (anche multimediali) protetti all'interno di materiale promozionale pubblicato attraverso il sito internet dell'Istituto, nonché con riferimento alla diffusione di qualsiasi materiale istituzionale tramite altre piattaforme accessibili al pubblico (ad esempio i canali di Social Media).

Gestione della proprietà intellettuale:
- L'Istituto valuta ed eventualmente autorizza l'opportunità di tutelare mediante brevetto i beni sviluppati nell'ambito dell'Istituto stesso;
- tutta la documentazione (elettronica e cartacea) prodotta nell'ambito delle attività inerenti la gestione dei beni tutelati da diritti di proprietà intellettuale dell'Istituto, è adeguatamente conservata e messa a disposizione su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dell'Organismo di Vigilanza. I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte devono essere conservati secondo i termini di legge ed in relazione alla durata residuale di tali diritti;
- viene assicurata, mediante la stipula di appositi contratti per iscritto sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri in base al sistema di deleghe e procure vigente, la regolamentazione dei rapporti commerciali con partner/terzi aventi ad oggetto la gestione di attività nel cui ambito possa verosimilmente originarsi lo sviluppo di beni assoggettabili alle normative inerenti la tutela della proprietà intellettuale. Tali contratti includono peraltro apposite clausole di manleva volte a tenere indenne l'Istituto da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi partner/terzi, che possano determinare violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale. L'utilizzo e/o la diffusione verso terzi di tali beni, quando protetti, vengono sottoposti alla valutazione e all'approvazione degli Amministratori delegati e comunque in ottemperanza al sistema di procedure aziendali;
- nel caso in cui, nell'ambito di un contratto commerciale con partner/terzi, si origini la possibilità di tutelare mediante il ricorso a diritti di proprietà intellettuale uno o più beni sviluppati all'interno di tale collaborazione e non preventivati in sede di stipula dell'accordo iniziale, tale attività viene regolamentata prontamente mediante contratto per iscritto con le controparti coinvolte nello sviluppo e sottoscritto da un rappresentante dell'Istituto dotato di idonei poteri;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per l'utilizzo e il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- la Direzione Comunicazione predispone le attività di controllo e di monitoraggio relativamente ai materiali audio-visivi utilizzati all'interno dei canali di comunicazione della Società e provvede al pagamento degli eventuali diritti di utilizzo;
- è vietato diffondere nel corso di eventi, brani musicali, foto o video, in assenza dell'espressa autorizzazione dell'autore e in violazione delle norme concernenti il pagamento del diritto di sfruttamento dell'opera stessa.

Per i presidi di controllo in riferimento ai processi strumentali: acquisti di beni, servizi e consulenze (incluse le docenze) e gestione dei rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici, si rimanda alla "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione". Per i presidi di controllo in riferimento al processo strumentale di gestione dell'infrastruttura tecnologica, si rimanda a quanto indicato all'interno della "Sezione B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE I: REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

La presente sezione si riferisce al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, richiamato dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Elenco reati

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)*: tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui un soggetto apicale di IED, attraverso minaccia, ovvero pagamento di somme di denaro o altra utilità, induca un proprio sottoposto ad omettere o a rendere false dichiarazioni utilizzabili nell'ambito di un procedimento penale che veda il coinvolgimento anche della Società.

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito dei procedimenti giudiziari di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici di parte;
- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale.

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

L'Istituto condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione. In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni all'Istituto, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultimo;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni all'Istituto;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- presentare ai Giudici informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge / normativi.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati all'interno della "Sezione A - Reati contro la Pubblica Amministrazione" per prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria all'interno delle attività sensibili identificate nei relativi processi strumentali, quale la gestione dei rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE L: REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES) E REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (25-SEPTIESDECIES)

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali, richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".
Nella sezione è inoltre presente un paragrafo specifico in merito alla gestione dei reati contro il patrimonio culturale in particolar modo l'art. 518 duodecies che date le attività di IED risulta l'unico applicabile e che possa essere collegato ad un interesse e vantaggio dell'organizzazione.

Elenco Reati

- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (anche in concorso con società terze cui viene affidato il servizio) (art. 256 D. Lgs. 152/2006):* tale fattispecie può realizzarsi tramite il concorso colposo nella realizzazione del reato realizzato da fornitori di servizi, il mancato controllo, da parte della Società, della correttezza e della validità delle autorizzazioni, comunicazioni e iscrizioni delle ditte terze affidatarie ovvero l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni;
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006):* tale reato può essere commesso adottando comportamenti contrari alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, quali, a titolo esemplificativo fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti, inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti ovvero la mancata caratterizzazione da codice CER di rifiuti speciali non specificati nell'elenco contenuto nella procedura di gestione dei rifiuti.

Con il Decreto Legislativo 231 del 2001, nello specifico è l'articolo 3 della Legge 22 del 2022 ad apportare modifiche al Decreto Legislativo 231 del 2001, andando ad inserire gli articoli: **25-septiesdecies:** delitti contro il patrimonio culturale e **25- duodevicies:** riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Delitti contro il patrimonio culturale L'articolo 25-septiesdecies prevede in relazione:
- all'articolo 518-ter del codice penale (appropriazione indebita di beni culturali);
- all'articolo 518-decies del codice penale (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-undecies del codice penale (uscita o esporta zione illecite di beni culturali), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

- all'articolo 518-sexies del codice penale (riciclaggio di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- **all'articolo 518-duodecies del codice penale (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici);**
- all'articolo 518-qua-terdecies del codice penale (contraffazione di opere d'arte) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
- all'articolo 518-bis del codice penale (furto di beni culturali);
- all'articolo 518- quater del codice penale (ricettazione di beni culturali);
- all'articolo 518- octies del codice penale (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui sopra è prevista l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Nota 1: con l'art. 1 della Legge n. 6 del 22 Gennaio 2024, il legislatore, inasprisce le sanzioni amministrative e lascia inalterate le sanzioni penali applicabili per "chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
Chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico."

Nota 2: La Legge 3 ottobre 2025, n. 147 ha convertito il Decreto-legge 116 del 2025 ampliando in modo diretto la responsabilità amministrativa egli enti in relazione ai reati ambientali.
Le modifiche mirano a introdurre nuovi reati con riferimento a:
- Art. 452-quaterdecies c.p., omessa bonifica;
- Art. 452-septies c.p., impedimento di controllo;
- Art. 259-ter D. lgs 152/2006, delitti colposi in materia dei rifiuti;
- Art. 259-bis D. Lgs 152/2006, aggravante dell'attività di imprese;
- Art. 256- bis D. lgs 152/2006, combustione illecita di rifiuti;
- Art. 256- ter D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti pericolosi;
- Art. 255- bis D. lgs 152/2006, abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;

Nota 3: Il Decreto Legislativo n. 81 del 2026, entrato in vigore il 2 giugno 2026, ha modificato l'art. 25 undecies decreto legislativo 231 del 2001. In particolare:

Nuovi reati

- Commercio di prodotti inquinanti (Art. 452-bis.1 c.p.)
- Morte o lesioni conseguenti a inquinamento ambientale o commercio di prodotti inquinanti (Art. 452-ter c.p.)
- Nozione di abusività (Art. 452-quinquiesdecies c.p.)
- Circostanze aggravanti (Art. 452-sexiesdecies c.p.)

Reati modificati

- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)
- Gestione non autorizzata di rifiuti (Art. 256 decreto legislativo 152 del 2006)

Reato abrogato

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:
- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutte le sedi e i laboratori della Società) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;

- Gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di laboratorio e delle attività formative
- Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti.

Principi generali di comportamento

L'Istituto promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è richiesto di:
- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dall'Istituto, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali l'Istituto possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte di soggetti incaricati del controllo;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia ambientale.

Gestione degli adempimenti ambientali

- La caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- la gestione dei rifiuti deve essere prodotta in conformità a quanto richiesto dalla normativa e dalle autorizzazioni ottenute avvalendosi del supporto di un fornitore esterno che si occupa e ne verifica le autorizzazioni e le capacità tecnico professionali.
- sono definite le risorse, competenze e le responsabilità operative delle varie funzioni coinvolte nel processo di smaltimento dei rifiuti per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- la Società identifica il personale incaricato alla gestione degli impatti ambientali con indicazione di compiti, ruoli, e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati. Inoltre definisce apposite zone di deposito temporaneo per tutte le tipologie di rifiuti;
- è previsto un processo di archiviazione del registro rifiuti e dei relativi formulari;
- la Società svolge gli adempimenti e predispone la relativa documentazione nei confronti degli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale, nel rispetto delle normative vigenti con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazione di conflitto di interesse;
- la Società fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali e monitora l'osservanza delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali. La Società provvede inoltre ad aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- la Società comunica ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei reati ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- la Società avvisa prontamente le autorità competenti nel caso di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento, fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- la Società provvede a segnalare ai soggetti competenti, ai sensi del Testo Unico Ambientale, la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

Protezione dei beni e culturali e paesaggistici

Con riferimento ai rischi di cui all'articolo 518-duodecies del codice penale (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici), IED utilizza immobili e strutture che possono rientrare nel campo di applicazione del suddetto reato.

Nota
Beni culturali: sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 42 del 2004) presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Tale attività è gestita attraverso le **seguenti procedure:**
- nelle valutazioni dei rischi per la sicurezza sul lavoro sono individuati i vincoli delle strutture o dei beni sottoposti a tutela, anche ai fini della prevenzione degli incendi e delle necessarie coperture assicurative;
- i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono definiti in modo specifico;
- gli oggetti individuati sono gestiti attraverso la procedura cespiti (vedere sezione D reati societari);
- attività di cantiere sono assegnate a soggetti qualificati.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE M: REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

La presente sezione si riferisce al reato di impiego di cittadini d Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Elenco Reati

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente configurabili nel contesto aziendale di IED i seguenti reati:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis)

T.U. sull'immigrazione): tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12 bis, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali: se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.;
In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con il **Decreto-legge 20 del 2023**, il Governo ha inteso dare, con gli articoli contenuti nel Capo I e nel Capo II "Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri e in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". L'Articolo 8 del Capo II, ha modificato l'Articolo 12 ed inserito l'Articolo 12-bis "**Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina**" nel decreto legislativo n. 286/1998 "Testo unico sull'immigrazione". Entrambi gli articoli interessano le fattispecie di reato contenute all'interno dell'Articolo 25- duodecies del decreto legislativo 231 del 2001, relativo ai reati di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Nota: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché' dei relativi procedimenti giurisdizionali".

Modifica testo dell'art. 18-ter D.lgs. 286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e modifica dell'art. 22 D.lgs. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 (Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno).

Nota 2: Il decreto legislativo 83 del 2026 **recepisce** la Direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico di soggiorno e lavoro per cittadini di Paesi terzi.
Introduzione del comma 1-bis all'art. 12 del Decreto Legislativo 286 del 1998, richiamato dall'art. **25-duodecies** del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura dell'Istituto, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Impiego di personale extra-comunitario (e gestione dei relativi adempimenti amministrativi) con riferimento alle attività di richiesta e verifica del permesso di soggiorno, monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno, verifica dei limiti di età, verifica delle condizioni di lavoro.

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale la selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese).

Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese): oltre alle procedure di controllo già evidenziate all'interno della "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione", valgono le seguenti indicazioni:

- La Direzione Risorse Umane garantisce la corretta e tempestiva gestione di tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti, come previsti da legge, per l'assunzione di personale extracomunitario;
- La Direzione Risorse Umane verifica puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge;
- Nel caso di personale somministrato, la Direzione Risorse Umane provvede, in ragione degli adempimenti amministrativi a carico dell'Istituto, allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- i permessi di soggiorno sono monitorati in termini di scadenze e rinnovi.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

SEZIONE N: REATI TRIBUTARI E DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE (ART.25 – QUINQUIESDECIES E L'ART. 25-OCTIES)

La presente sezione si riferisce ai resti Tributari ed ai Reati di Pagamento diversi dai contanti, di cui al D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di IED. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove potrebbe configurarsi, teoricamente, la possibile commissione del reato, e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi generali di comportamento e le procedure di controllo per lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito dei sopracitati processi ed attività "sensibili".

Elenco Reati

Reati Tributari
La Legge n. 157/19 del 19 dicembre 2019, GU n. 301 del 24 dicembre 2019 entrata in vigore il 25 dicembre 2019, modifica l'articolo 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 aggiungendo al decreto legislativo 231/2001 l'art.25 - quinquiesdecies (reati tributari).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- **a.** per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- **b.** per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- **c.** per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- **d.** per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- **e.** per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- **f.** per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- **g.** per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nota: il D.lgs. n. 87 del 14 Giugno 2024 ha rivisto il sistema sanzionatorio tributario, influenzando l'articolo 10-quater del D.lgs. n. 74/2000, che punisce l'indebita compensazione.
Questa modifica ha un impatto diretto sull'articolo 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, che regola la responsabilità amministrativa per reati tributari.

Reati di Pagamento diversi dai contanti
Con Il d.lgs. n. 184 del 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 284 del 29.11.2021) è stato inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-octies "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", si ampliano quindi le fattispecie di reato che possono portare alla responsabilità amministrativa delle imprese in sede penale.

In particolare, essa è finalizzata ad intensificare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sia in ragione del fatto che costituiscono mezzi di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose sia in quanto limitano lo sviluppo del mercato unico digitale intaccando la fiducia dei consumatori e rendendo i cittadini più riluttanti a effettuare acquisiti on line.

È prevista l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie che interdittive:
- fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;

- da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione. Divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Reati sistemi di pagamento
il Decreto Legislativo n.184 del 2021 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/01 l'articolo 25-octies. 1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; inserendo tra i reati presupposto anche:
- l'articolo 493-ter del Codice penale - "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento",
- l'articolo 493-quater del Codice penale – "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti".
- Trasferimento fraudolento di valori, prevista all'art. 512-bis (reato introdotto dalla l. 137 del 2023).

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che l'Istituto ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati identificati come fiscali, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita, sono di seguito riepilogate.

- Gestione della contabilità generale e controllo di gestione e relativo reporting interno ed esterno.
- Fatturazione attiva e passiva e gestione dei pagamenti.
- Alienazione beni.
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali obbligatori o decisi dall'Istituto.
- Gestione dei rapporti e delle informazioni in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
- Gestione attività di gruppo (servizi e contratti con relativa fatturazione).
- Gestione dei flussi monetari e finanziari e del credito.

Funzioni coinvolte

- Direzione e Organi Amministrativi
- Responsabile Ufficio acquisti
- Professionisti esterni qualificati

Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati dall'Istituto, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, dei principi contabili applicativi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità e delle procedure di fatturazione;
- qualificare le persone degli uffici e svolgere la necessaria formazione;
- permettere ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione;
- garantire la tracciabilità dei documenti e degli accessi ai sistemi;
- garantire la separazione delle funzioni e i livelli autorizzativi;
- utilizzare esclusivamente canali di pagamento tracciabili e registrare ogni operazione che utilizzi il contante (nei limiti di legge);
- decidere utilizzo di criptovalute o strumenti simili sono a livello di organo amministrativo emettendo specifica procedura;
- utilizzare sistemi di tracciamento univoco dei cestiti e delle attrezzature.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi preposti, quali il Socio e i Sindaci o l'Organismo di vigilanza;
- omettere segnalazioni di aree di rischio o pericolo;
- emettere o gestire fatture o documenti equivalenti per operazioni inesistenti o non corrette o non veritiere anche parzialmente;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Pubbliche Autorità anche in sede di ispezione;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- porre in essere o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari.

Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo: oltre alle procedure di controllo già evidenziate all'interno della "Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione" ed alla sezione D Reati societari, valgono le seguenti indicazioni (vedere anche **PRO6102** gestione dei flussi finanziari):

- le operazioni di fatturazione devono essere eseguite esclusivamente tramite i software gestionali di contabilità ed amministrazione, le deroghe devono essere gestite con l'autorizzazione della Direzione
- per le operazioni infragruppo devono essere gestire tramite specifici contratti, sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni;
- eventuali conflitti di interesse da parte del personale devono essere prontamente comunicati ai superiori e portati all'attenzione degli organi di controllo interni;
- tutta la documentazione di supporto alla gestione contabile ed amministrativa orientata alla conformità fiscale deve essere archiviata e conservata a cura delle funzioni aziendali coinvolte, secondo le rispettive competenze;
- i documenti di cui sopra devono essere conservati per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative;
- viene assicurata la tracciabilità di tutte le attività inerenti all'erogazione dei contributi e delle borse di studio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle procedure aziendali applicabili e in accordo al sistema di deleghe e procure aziendali.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere inviate le informazioni definite nella parte generale del Modello 231.

Sanzioni

La violazione della presente parte speciale del modello comporterà una sanzione secondo quanto previsto dalla Sezione Quarta del Modello parte generale.

Segnalazioni all'Organismo di vigilanza e Whistleblowing

Sono gestite come previsto dalla Modello 231 parte generale, sia con riferimento alle segnalazioni all'Organismo di vigilanza sia con riferimento all'utilizzo della piattaforma Whistleblowing.

APPENDICE ALLA PARTE SPECIALE: ELENCO REATI

ID	ARTICOLO DECRETO LEGISLATIVO 231/01	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE INTERDITTIVA[5]	NOTE
1.	Articolo 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022] Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.)	Si	Modificato dalla L. N. 161/2017 e dal D.Lgs. N. 75/2020 e da ultimo con il D. L. n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023
2.	Articolo 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)	Si	Aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. 105/2019 e dalla Legge n. 90 del 2024

[5] *"Si", indica che il Decreto Legislativo 231 del 2001 prevede una sanzione interdittiva per la fattispecie in oggetto; "no", indica che il Decreto Legislativo 231 del 2001 non prevede una sanzione interdittiva per la fattispecie in oggetto*

ID	ARTICOLO DECRETO LEGISLATIVO 231/01	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE INTERDITTIVA	NOTE
3.	Articolo 24-ter Delitti di criminalità organizzata	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall' art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	Si	Aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
4.	Articolo 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019] Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)	Si (solo commi 2,3 articolo 25 D.lgs. 231/01)	Modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020; dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024

ID	ARTICOLO DECRETO LEGISLATIVO 231/01	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE INTERDITTIVA	NOTE
5.	Articolo 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Si (tranne che per i delitti di cui agli artt. 457 e 464 c.p)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016
6.	Articolo 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) Pena accessoria e circostante aggravanti (art. 517-octies, comma 4 c.p.)	Si (solo per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 206/2023 e dalla L. n. 75/2026

ID	ARTICOLO DECRETO LEGISLATIVO 231/01	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE INTERDITTIVA	NOTE
7.	Articolo 25 ter Reati societari	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005] Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]	SI (solo per i delitti di cui agli articoli 2635 comma 3 e 2635bis c.c.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023
8.	Articolo 25 – quarter Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater c.p.) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015] Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018] Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	Si	Aggiunto dalla L. n. 7/2003

ID	ARTICOLO DECRETO LEGISLATIVO 231/01	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE INTERDITTIVA	NOTE
9.	Articolo 25 quarter 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p)	SI	Aggiunto dalla L. n. 7/2006
10.	Articolo 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018 e dal D.Lgs. n. 115/2026] Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (Art. 601.1 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 115/2026]	Si (solo per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603bis, 600bis comma 1, 600ter commi 1,2, e 600 quinques c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016 e dal D. Lgs. n. 115/2026
11.	Articolo 25-sexies Reati di abuso di mercato	Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021] Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] Altre fattispecie di abuso di mercato 187quinquies TUF Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	No	Aggiunto dalla L. n. 62/2005 Modificato dal D.Lgs. 107/2018)
12.	Articolo 25 septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Si	Aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
13.	Articolo 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	Si	Aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021

ID	ARTICOLO DECRETO LEGISLATIVO 231/01	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE INTERDITTIVA	NOTE
14.	Articolo 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) Altre fattispecie Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b. se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]	Si (solo per i delitti di cui agli articoli 409 ter, 409quater, 640ter c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dal D. L. n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023
15.	Art. 25 octies.2 Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 211/2025] Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 211/2025] Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 211/2025] Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.lgs. 286/1998) [comma introdotto dal D.lgs. n. 211/2025]	Si	aggiunto dal D.lgs. 211/2025
16.	Articolo 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)	No	Aggiunto dalla L. n. 99/2009 Modificato, mediante modifiche alla richiamata Legge 633/41, dalla con Legge n.93 del 14 Luglio 2023 e dalla L. n. 166/2024

ID	ARTICOLO DECRETO LEGISLATIVO 231/01	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE INTERDITTIVA	NOTE
17.	Articolo 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	No	Aggiunto dalla L. n. 116/2009
18.	Articolo 25 undecies Reati Ambientali	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) Delitti colposi contro l' ambiente (art. 452-quinquies c.p.) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all' interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257) Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8) Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) Abbandono rifiuti di cui all'Art.255 D.Lgs152/2006 Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025] Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025] Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] Commercio di prodotti inquinanti (Art. 452-bis.1) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 81/2026] Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. n. 81/2026) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 81/2026] Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. n. 81/2026) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 81/2026]	Si (solo per i delitti di cui agli articoli 452bis, 452quater c.p.; per i delitti di cui al D.Lgs n.152/2006 articolo137 commi 2, 5, 11; articolo 256 comma 3; articolo 260 commi 1,2; per i delitti di cui al D.lgs 202/07 articolo 8 comma 1, articolo 9 comma 2.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e da ultimo con il D. L. n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023, dalla L. n. 147/2025 e dal D. Lgs. 81/2026

ID	ARTICOLO DECRETO LEGISLATIVO 231/01	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE INTERDITTIVA	NOTE
19.	Articolo 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 211/2025] Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]	Si , (solo per art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017 Modificato, con modifiche al richiamato Art.22 comma 12-ter del D.Lgs n.286/98 "Sanzione amministrativa accessoria", dal decreto del 3 febbraio 2023 e dalla L. n. 187/2024)
20.	Articolo 25 terdecies Razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]	Si	Aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
21.	Articolo 25-quaterdecis Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)	Si (solo in caso di commissioni dei delitti di cui all'Articolo 25-quaterdecis comma 1 lettera a)	Aggiunto dalla L. n. 39/2019
22.	Art. 25quinquesdecies Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020] Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]	Si (solo per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000 articolo 2 comma 1, comma 2bis, articolo 3, articolo 8 comma 1, comma 2 bis, articolo 10, articolo 11, articolo 4, articolo 5 e articolo 10quater)	Aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020

ID	ARTICOLO DECRETO LEGISLATIVO 231/01	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONE INTERDITTIVA	NOTE
23.	Articolo 25 sexiesdecies Contrabbando	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973) Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)	Si	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020, modificato dal D. Lgs. 141/2024 e dal D. lgs. n.81/2025
24.	Articolo 25septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale	Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	Si	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024
25.	Articolo 25duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518terdecies c.p.)	Si	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
26.	Articolo 25duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.) Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)		aggiunto dalla L. n. 82/2025


IED